

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Rosmini"

Via Diaz,44 - c.a.p. 20021 Bollate (MI)– Tel.02 33300712 -fax. 02-3506885
(cod. fiscale 97632260150) - (cod. mecc.:MIIC8ED00Q)

Sito Web : www.icr.edu.it - E MAIL istituzionale : MIIC8ED00Q@istruzione.it

E-mail segreteria : segreteria@icr.edu.it – posta PEC : MIIC8ED00Q@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSMINI"


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MANSIONI

Via Diaz - Bollate (MI)

Prot. N. 609/E del 20/02/2019

Data ultimo aggiornamento 08 / 02 / 2019

DATORE DI LAVORO	RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Salvatore Biondo	Salantri Nunzio
	

MEDICO COMPETENTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Balsamà Mauro Matteo	Piatti Marco
	



REVISIONI del DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI

N.	Data	Oggetto
0	03/11/2004	Redazione valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94
1	24/11/2005	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
2	26/03/2007	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
3	8/10/2008	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
4	14/05/2010	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
5	12/05/2011	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
6	13/11/2012	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
7	29/11/2013	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
8	19/6/2014	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
9	14/1/2015	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
12	29/1/2016	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
13	29/9/2016	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
14	29/3/2018	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
15	8/2/2019	Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

INDICE

1. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2. PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	7
3. INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	8
3.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE	8
3.2 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	8
4. DATI GENERALI	9
4.1 ESCLUSIONI	9
4.2 TIPO DI ATTIVITA'	10
5. SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE	11
5.1 PREPOSTI	11
5.2 LAVORATORI EQUIPARATI	13
6. COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	15
7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE/ATTIVITÀ : RISCHI GENERICI	17
7.1 ATTIVITÀ DI UFFICIO	17
7.3 LAVORO SOLITARIO	18
7.4 FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORATIVO	19
7.5 STRESS DA LAVORO CORRELATO	19
7.6 FUMO PASSIVO	23
7.7 RUMORE	25
7.8 VIBRAZIONI	25
7.9 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	25
7.10 CAMPI ELETTROMAGNETICI	26
7.11 RISCHIO ELETTRICO	29
8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE/ATTIVITÀ : RISCHI SPECIFICI	36
8.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GENERE ED ETÀ	36
8.2 ATTIVITÀ DIDATTICA (DOCENTI)	40
8.3 LAVORO AL VIDEOTERMINALE	40
8.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	44
8.5 PERSONALE AUSILIARIO	54
8.6 ATTIVITÀ DI CUCINA	55
8.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	55
8.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	59
8.9 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI	62
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	64
10. SORVEGLIANZA SANITARIA	65
11. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	68
12. TUTELA DEL LAVORO DEI MINORI	94
12.1 TIROCINANTI	95
13. VOLONTARI	100

14. REGISTRO INFORTUNI	102
15. CONTROLLI PERIODICI	102
16. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	103
16.1 FORMAZIONE SPECIFICA	103
16.2 INFORMAZIONE	105
16.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	105
16.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI PREPOSTO	108
16.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI DIRIGENTE	108
16.6 INFORMAZIONE	109
17. PIANO DI EMERGENZA	111
18. ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	113
19. ARCHIVIO DELLA SICUREZZA E SALUTE	115

1. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della redazione del presente documento si è fatto riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e sono stati adottati i seguenti criteri.

.

a) Rischi correlati all'edificio, agli impianti ed alle attrezzature

Il procedimento di base, per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti:

- le caratteristiche costruttive dell'edificio;
- gli impianti tecnologici installati;
- i dispositivi, le macchine e le attrezzature utilizzate.

L'analisi di quanto sopra esposto viene attuata in due momenti distinti: la verifica documentale ed i sopralluoghi tecnici.

La verifica documentale, è volta alla raccolta della documentazione inerente alle caratteristiche della struttura, degli impianti tecnologici in essa presenti, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate nelle attività svolte al fine di accertarne:

- l'esistenza;
- la completezza;
- la conformità alla normativa vigente.

I sopralluoghi, hanno lo scopo di verificare le sedi di lavoro, rilevandone i principali parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono.

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sull'esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.

Il procedimento adottato prevede la:

- ↪ Individuazione delle fonti di pericolo in relazione:
 1. all'ambiente di lavoro
 1. agli impianti tecnologici installati
 2. alle apparecchiature e attrezzature utilizzate
- ↪ Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo
- ↪ Individuazione del personale esposto ai rischi generici
- ↪ Individuazione del personale esposto a rischi specifici
- ↪ Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento
- ↪ Valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle norme in vigore.
- ↪ In mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale

b) Rischi correlati all'attività di lavoro

Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative è stata effettuata l'analisi delle attività al fine di:

- identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio e/o malattie professionali,
- identificare i rischi connessi alla correlazione fra attività svolte e l'ambiente in cui sono svolte,
- individuare i lavoratori esposti,
- valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale),

- studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale.

La revisione della valutazione sarà attuata, conformemente a quanto previsto all'art. 29 comma tre del D.Lgs. 81/2008, ogniqualvolta vengano introdotti sostanziali cambiamenti negli ambienti di lavoro e/o nell'organizzazione del lavoro, ovvero cambino le norme di legge e/o conoscenze in materia.

2. PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e provvedimenti:

- piano di emergenza;
- piano di primo soccorso;
- regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai dipendenti della scuola;
- informazione e formazione di base del personale e dei dipendenti con incarichi specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso)
- programmi di verifiche periodiche;
- riorganizzazione del lavoro;
- emissione di disposizioni di servizio;
- segnalazione all'ente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad un livello di sicurezza accettabile l'immobile, gli impianti tecnologici e gli arredi;
- segnalazione all'ente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche.

3. INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

3.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dall'Ente locale e dalla Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi.

3.2 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L'ordine di priorità delle misure di prevenzione è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri.

Magnitudo del rischio ipotizzato

Prescrizioni di norme in vigore

Grado di efficacia dell'intervento individuato

Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti

Semplicità dell'intervento

Disponibilità di risorse tecnico - economiche

Sulla base di tali criteri l'urgenza degli interventi è indicata dai seguenti numeri:

- **IMMEDIATI** ⇒ **interventi con priorità** **1**
- **BREVE TERMINE** ⇒ **interventi con priorità** **2**
- **MEDIO TERMINE** ⇒ **interventi con priorità** **3**
- **LUNGO TERMINE** ⇒ **interventi con priorità** **4**

4. DATI GENERALI

4.1 ESCLUSIONI

Preso atto del fatto che all'interno degli edifici in cui è ospitato l'Istituto sono presenti aree non direttamente accessibili da parte del datore di lavoro e che quindi non possono essere oggetto di controllo/sorveglianza da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione; tenuto conto del fatto per altre aree non è stato possibile eseguire una valutazione approfondita circa il loro stato di conformità alla norma in quanto l'Ente Locale obbligato ex Art. 18 comma 3 D.Lgs 81/08 non ha provveduto a consegnare copia della documentazione obbligatoria o la stessa non è risultata essere completa; considerata la presenza di aree che sono soggette permanentemente o temporaneamente alla responsabilità di altro datore di lavoro, al fine della presente valutazione dei rischi sono escluse, totalmente o parzialmente le seguenti zone, ancorché contigue (o interne) e pertinenti agli edifici scolastici:

DESCRIZIONE DELL'AREA	STATO DI FATTO	DATORE DI LAVORO RESPONSABILE	CRITERIO DI GESTIONE ATTUATO
LOCALE COTTURA o PREPARAZIONE E SMISTAMENTO DEI PIATTI	LOCALI SOGGETTI PERMANENTEMENTE AD ALTRO DATORE DI LAVORO	AZIENDA APPALTATRICE IL SERVIZIO DI REFEZIONE	Redazione D.U.V.R.I. (1)
LOCALE LAVAGGIO			Redazione D.U.V.R.I. (1)
DEPOSITO E DISPENSA IN USO ALL'AZIENDA APPALTATRICE			Redazione D.U.V.R.I. (1)
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE DEL REFETTORIO			Redazione D.U.V.R.I. (1)
ALLOGGIO CUSTODE COMPLETO DI TUTTE LE PERTINENZE INTERNE ED ESTERNE		ENTE PROPRIETARIO O CUSTODE	Vigilanza indiretta e limitata (2)
LOCALI TECNICI QUALI LA CENTRALE TERMICA, LA CABINA ELETTRICA, LA SALA MACCHINE DELL'ASCENSORE, IL LOCALE DI PRESSURIZZAZIONE DEGLI IDRANTI ETC.		ENTE PROPRIETARIO O DITTA EROGATRICE LA FORNITURA	Vigilanza indiretta e limitata (2)
LOCALI UTILIZZATI COME DEPOSITO IN VIA ESCLUSIVA DALL'ENTE LOCALE PROPRIETARIO		ENTE PROPRIETARIO	Vigilanza indiretta e limitata (2)
LOCALI CONCESSI IN USO IN VIA ESCLUSIVA DA PARTE DELL'ENTE LOCALE AD ASSOCIAZIONI ESTERNE DI VARIO GENERE CHE NON RENDONO ALCUN TIPO DI SERVIZIO ALL'ISTITUTO	ENTE PROPRIETARIO O ASSOCIAZIONE	Redazione D.U.V.R.I. (1)	
PALESTRE, SPOGLIATOI O ALTRI LOCALI UTILIZZATI IN ORARIO NON SCOLASTICO	LOCALI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE AD ALTRO DATORE DI LAVORO	ENTE PROPRIETARIO O ASSOCIAZIONE SPORTIVA O COOPERATIVA	Redazione D.U.V.R.I. (1)
LOCALI CONCESSI IN USO AI CENTRI ESTIVI			Redazione D.U.V.R.I. (1)
LOCALI TECNICI QUALI LA CENTRALE TERMICA, LA CABINA ELETTRICA, LA SALA MACCHINE DELL'ASCENSORE, IL LOCALE DI PRESSURIZZAZIONE DEGLI IDRANTI ETC.	LOCALI NON UTILIZZATI COME LUOGHI DI LAVORO DALLA SCUOLA E NON DIRETTAMENTE ACCESSIBILI	ENTE PROPRIETARIO	Vigilanza indiretta e limitata (2)
INTERCAPEDINI ORIZZONTALI E VERTICALI			Vigilanza indiretta e limitata (2)
SOTTOTETTI NON UTILIZZATI DALL'ISTITUTO			Vigilanza indiretta e limitata (2)
TETTI PIANI E INCLINATI CON RELATIVI ELEMENTI ACCESSORI (MANTI DI COPERTURA, TEGOLE, CORDOLI, GRONDAIE E PLUVIALI, CAMINI ETC.)			Vigilanza indiretta e limitata (2)

(1) La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 81/08 viene regolarmente richiesta all'Ente Locale committente dei contratti quali la refezione o la manutenzione. In assenza di contratto di appalto o di prestazione d'opera viene richiesta all'Ente Locale la redazione di un protocollo d'intesa che permetta la regolamentazione delle interferenze.

- (2) Con il termine “vigilanza indiretta e limitata” si intende che il Dirigente Scolastico esegue le seguenti attività:
- i. Richiede periodicamente all’Ente Locale proprietario di effettuare le ispezioni ed i controlli periodici e fornire riscontro formale all’Istituto di tali controlli ai sensi dell’Art. 18 comma 3 D.Lgs 81/08;
 - ii. Segnala prontamente al proprietario la presenza di anomalie riscontrabili a seguito di un evento (caduta di tegola, elementi del controsoffitto, parti di intonaco etc.) o riscontro visivo (presenza di fessurazioni, infiltrazioni etc.) per i necessari interventi sempre in riferimento al suddetto Art. 18 comma 3;
 - iii. Valuta il rischio sulla base dei riscontri ottenuti ai sensi del punto i);
 - iv. Prende opportuni provvedimenti di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio nel caso in cui riscontrasse evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli allievi.

4.2 TIPO DI ATTIVITA’

L’ente cui fa riferimento il presente documento è un Istituto di Istruzione Statale, rientrante nell’elenco di cui all’Art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/08.

Con riferimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs n° 195 del 2003 e ripresi dall’Art. 32 comma 2 del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di individuazione di Responsabili e Addetti S.P.P. in possesso di attestato di frequenza a corsi di apprendimento specificamente incentrati sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed inerenti alle attività lavorative specifiche, il codice di attività prevalente dell’Istituto rientra in uno dei seguenti:

80.10.1 istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie

80.10.2 istruzione primaria scuole elementari

80.21.1 istruzione secondaria di primo grado scuole medie

80.21.2 istruzione secondaria di secondo grado. Licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità

80.22.0 istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica.

pertanto l’attività svolta è classificabile come ricompresa nel

MACROSETTORE ATECO 8 ISTRUZIONE

5. SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'istituto di cui fa parte il plesso scolastico è l'ing. Piatti Marco del Nuovo Studio Ass.to 626.

Il medico competente designato è il dott. Balsamà Mauro Matteo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il sig. Nunzio Salantri

Come stabilito dall'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione.

Sono stati nominati come Addetti al servizio di prevenzione e protezione i seguenti soggetti:

- Rizza Serafina per la scuola Munari
- Uboldi Cecilia per la scuola Marco Polo
- Maurizio Nicastro per la scuola Diaz

è stato predisposto un organigramma della sicurezza in cui sono indicati i nomi dei soggetti del servizio di prevenzione e protezione, tale organigramma è aggiornato ogni qualvolta ricorra un cambiamento nelle figure nominate

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come stabilito dall'articolo 32 c. 10 del D.Lgs. 81/2008 nominare almeno un ASPP interno alla scuola. Il suo compito sarà quello di collaborare con il RSPP segnalando qualsiasi situazione che potrebbe comportare la necessità di aggiornamento del presente documento [Priorità 1]

5.1 PREPOSTI

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il "preposto" come quella persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Sono quindi individuati nella scuola i seguenti preposti:

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate (compresi VDT)	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente di fatto o nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Tutor di tirocini, progetti formativi, responsabili alternanza scuola lavoro,...	Allievi coinvolti
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario
Vicario del DS	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso	Tutto il personale del plesso
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzati, con poteri gerarchici e funzionali, le attività	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

Il datore di lavoro provvede ad informare i soggetti indicati del loro ruolo e delle loro responsabilità

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come stabilito dall'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 C (Paragrafo 1 comma aa) il nominativo del RLS sarà comunicato all'INAIL solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo di cui al suddetto paragrafo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. [Priorità 1]

Mantenere aggiornato l'organigramma della sicurezza (che costituisce parte integrante del presente documento) [Priorità 1]

5.2 LAVORATORI EQUIPARATI

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Tale affermazione, la cui formulazione risale ancora al DPR 547/55 (art. 3), è rimasta sostanzialmente inalterata con il susseguirsi della normativa e, dopo la pubblicazione del D.Lgs. 626/94, è stata ripresa anche dal Decreto Interministeriale 382/98, il quale puntualizzava che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste:

- in relazione alla frequenza ed all'uso di laboratori appositamente attrezzati
- nel momento in cui gli allievi operano nei laboratori e utilizzano effettivamente le attrezzature in essi contenute, ovvero quando impiegati in situazione didattica che comporti l'esposizione a rischio fisico, chimico, biologico se considerata nel Documento della valutazione
- se i programmi o le attività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di

singolo istituto e inseriti quindi nel POF) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti laboratori.

Tenuto conto che l'art 2 comma 1a del D.Lgs. 81/2008e smi equipara al lavoratore "l'allievo degli istituti di istruzione ... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.....", si considerano lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico anche in aula attrezzata
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Viceversa si ritiene non siano da equiparare a lavoratori:

- gli allievi di ogni età durante le attività in palestra (in caso d'infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL)
- gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
- gli allievi della scuola del I° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica
Per i soggetti equiparati ai lavoratori, adottare le misure indicate nel presente documento di valutazione dei rischi, prescritte per la medesima mansione [Priorità 1]
Formazione soggetti equiparati ai lavoratori: Il modulo di "formazione generale" (di 4 ore) potrebbe essere gestito in modo interdisciplinare coinvolgendo anche docenti dell'area giuridico-umanistica, adeguatamente formati in materia di sicurezza sul lavoro, modalità auspicabile, ma che dovrà essere soggetta ad attenta valutazione da parte del soggetto organizzatore del corso e del progetto formativo. Segue un percorso formativo di ulteriori 4, 8 o 12 ore con contenuti specifici relativi ai rischi e alle procedure di sicurezza dei laboratori avendo come riferimento il DVR; questi interventi formativi dovrebbero essere assicurati dai docenti in possesso dei

necessari requisiti che operano nei laboratori, nei confronti degli allievi così come equiparati ai lavoratori. [Priorità 1]

6. COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

L'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione dei rischi ed il presente documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione manterrà aggiornato il presente documento:

- ⇒ sulla base di quanto indicato dall'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008,
- ⇒ sulla base delle misure di prevenzione e di protezione che saranno adottate dall'Ente Locale e/o dal Dirigente Scolastico,
- ⇒ nel caso vengano introdotte modifiche significative nell'uso dei locali (ad esempio in caso di spostamento di laboratori da un locale all'altro o di trasformazione di un'aula normale in archivio),
- ⇒ qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, attrezzature, sostanze utilizzate,
- ⇒ nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza nell'organizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il personale dipendente),
- ⇒ nel caso vengano promulgate o modificate norme attinenti la sicurezza e la salute sul lavoro (leggi, decreti, circolari, ...),
- ⇒ nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente in vigore (Norme CEI - UNI -).

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Segnalare alla direzione scolastica qualsiasi incongruenza tra le informazioni contenute nel presente documento ed il reale stato di fatto degli edifici, impianti tecnologici, attrezzature,..... [Priorità 1]

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Non consentire lo svolgimento di attività né l'uso di attrezzature che non siano esplicitamente richiamate nel presente documento . [Priorità 1]

7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE/ATTIVITÀ : RISCHI GENERICI

7.1 ATTIVITÀ DI UFFICIO

Le attività impiegate quali comunicazioni telefoniche e produzione di fotocopie non comportano rischi specifici.

E' stato predisposto un regolamento generale nel quale – fra l'altro – sono evidenziate le misure di sicurezza da adottare durante l'attività.

In merito all'uso di videoterminali vedasi lo specifico capitolo.

7.2 LAVORI IN QUOTA

7.2.1 SCALE PORTATILI

Per raggiungere posizioni sopraelevate (manutenzione fabbricati, accesso a ripiani alti, ...) vengono utilizzate scale portatili marcate UNI EN 131.

Le scale portatili presenti all'interno delle scuole sono di due tipi: le scale d'appoggio e le scale doppie. L'uso di scale portatili può combinarsi con il cosiddetto lavoro in quota, che, in base all'art. 107 del D.Lgs. 81/08, corrisponde ad un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, vale a dire quando tra la posizione dei piedi del lavoratore che opera in stazione eretta e il terreno o il pavimento vi è un dislivello superiore ai 2 m. Va da sé che, quando la posizione in cui opera il lavoratore comporta il rischio di caduta da entrambi i lati (ad esempio stando in piedi sul davanzale di una finestra), ai fini della precedente definizione si considera il dislivello maggiore.

Il datore di lavoro ha predisposto un regolamento, nel quale sono indicate le corrette modalità di utilizzo delle scale portatili.

Misure principali di prevenzione e protezione da osservare e buone pratiche operative sono indicate nel regolamento della sicurezza

Misure da adottare

Prescrivere al personale di rispettare le disposizioni impartite (rispettare indicazioni aggiuntive a quelle indicate nel regolamento e fornite dal produttore) [Priorità 1]

Fornire al personale scale portatili marcate UNI EN 131 dotate di relativo libretto di uso e manutenzione (rispettare indicazioni di utilizzo aggiuntive a quelle indicate nel regolamento e fornite dal produttore) [Priorità 1]

Non consentire l'uso di attrezzature che consentano di raggiungere con i piadi altezze superiori a 2 m [Priorità 1]

7.3 LAVORO SOLITARIO

Non si evidenziano situazioni che comportino attività lavorative in solitario, ovvero situazioni in cui un lavoratore possa trovarsi da solo nell'ambiente lavorativo)

Nel caso si dovessero verificare fortuitamente tali situazioni, il personale è richiamato a segnalare al datore di lavoro la situazione.

Il datore di lavoro intraprenderà opportune misure organizzative che potranno prevedere ad esempio l'invio di altri colleghi a supporto nel plesso, la richiesta di recarsi in altro edificio a supporto del personale già presente, la richiesta di interrompere l'attività lavorativa, altre soluzioni discrezionali; ad esempio per situazioni saltuarie; ad esempio il datore di lavoro individuerà nella fase di organizzazione del servizio gestione dell'emergenza e pronto soccorso le modalità di allerta e soprattutto di informazione ai soccorritori, ed in particolare:

- il personale sarà dotato di telefono cellulare o cordless, che consentirà di comunicare con i membri delle squadre di emergenza esterne od interne.
- In funzione della durata e della natura della situazione di lavoro isolato, è attivato un sistema a chiamata (manuale) e risposta manuale (risposta= OK, mancata risposta=allarme) da parte dell'operatore e verso destinatario definito all'uopo, dove persone appositamente istruite ed incaricate saranno informate della necessità di attivare la procedura

- Salvo diverse indicazioni da parte del Dirigente scolastico, la chiamata avverrà ogni 15 minuti
- Nel caso l'operatore isolato non provveda alla chiamata, il personale incaricato, procederà alla chiamata verso l'operatore
- Se al secondo tentativo di contatto (indicativamente entro 18 minuti dalla precedente o prima chiamata) sarà contestualmente allertato il 112
- Sarà stilata apposita tabella oraria e degli incarichi
I lavoratori saranno informati in merito a tali procedure.

Misure da adottare

se la situazione si ripete per più di una volta a settimana, programmare la modifica di orari lavorativi oppure la adozione dei c.d. dispositivi uomo a terra [Priorità 1]

7.4 FLESSIBILITÀ ORARIO LAVORATIVO

Non si evidenziano situazioni in cui sia applicata qualche articolazione flessibile dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto dalla L. 81/2017. Se sarà prevista l'applicazione di tale legge, sarà aggiornato il presente documento coerentemente con quanto in essa previsto.

7.5 STRESS DA LAVORO CORRELATO

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, richiamata dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, è stata effettuata sulla base:

- delle indicazioni dell'accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 così come recepito dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2008,
- delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008).

Lo stress lavoro correlato è un rischio potenziale che deve essere valutato e gestito soprattutto in presenza di "professioni di aiuto" (cioè quelle professioni dedite all'aiuto degli altri), in particolare quella dell'insegnante.

La probabilità che tale rischio sia presente negli istituti scolastici è tutt'altro che trascurabile anche perchè:

- i docenti sono attualmente sottoposti ad una riduzione del prestigio sociale e conseguentemente ad un deterioramento della loro immagine professionale,
- a volte è presente una dissonanza tra le proprie competenze (o la percezione che si ha di esse) e le richieste del mondo esterno (superiori, genitori, amministrazioni locali, ...).

I principali fattori di stress lavorativo dell'insegnante derivano quindi dall'interazione con l'ambiente sociale nello svolgimento concreto della sua professione; a ciò influisce la posizione che occupa nella struttura organizzativa, lo status, le mansioni che deve svolgere, il ruolo, la sua storia personale ed i suoi atteggiamenti.

In ambito scolastico, in particolare, possono essere presenti (e quindi devono essere mantenuti sotto controllo) i seguenti fattori che possono contribuire a determinare condizioni di stress.

- Scarsa comunicazione
- Mancata definizione degli obiettivi
- Ambiguità e conflitti di ruolo
- Incertezza o fase di stasi per la carriera
- Insicurezza dell'impiego
- Partecipazione ridotta al processo decisionale
- Isolamento sociale, rapporti limitati con i superiori
- Mancanza di supporto sociale
- Lavoro svolto considerato inutile
- Difficoltà nel compensare gli impegni di lavoro con gli impegni personali
- il susseguirsi di continue riforme, che modificano frequentemente le condizioni organizzative e la definizione dei compiti e dei ruoli nelle amministrazioni scolastiche
- il venir meno di un riconoscimento sociale della professione di insegnante e del ruolo della scuola in genere
- l'attribuzione agli insegnanti di una delega educativa da parte della famiglia, con conseguente sovraccarico di ruoli e responsabilità

- una retribuzione non gratificante per un ruolo carico di responsabilità e con scarse possibilità di sviluppo di carriera
- la progressiva multiculturalità dell'utenza, che richiede maggiori competenze specifiche.

Alcuni dei fattori sopra elencati coinvolgono non solo il corpo insegnanti ma anche i collaboratori scolastici ed i dipendenti con incarichi amministrativi.

PROCEDIMENTO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I principali sintomi che indicano la presenza di stress da lavoro correlato sono di tipo psicologico/medico (sintomi personali, sintomi relazionali affettivi, sintomi psicosociali) e pertanto rientrano nella sfera dei "dati sensibili" che non possono essere indagati (tutela della privacy) se non a livello qualitativo e/o intuitivo oppure tramite il ricorso a indicatori indiretti. Tenuto conto di ciò, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione consultiva permanente, il Datore di lavoro in collaborazione con il DSGA ha verificato l'andamento degli indicatori oggettivi (eventi sentinella) che possono essere sintomi generali di stress da lavoro correlato: variazioni significative degli infortuni sul lavoro, delle assenze per malattia, degli scioperi per cause locali, vertenze sindacali, richieste di trasferimenti, lamentele in merito a disagio sociale/relazionale, ...

MISURE ADOTTATE

Al fine di facilitarne l'inserimento ed evitare l'insorgenza di stress da lavoro correlato gli insegnanti neoassunti o trasferiti vengono accolti dal dirigente scolastico o da un suo delegato allo scopo di illustrare l'organizzazione scolastica, le modalità per assolvere alle incombenze logistico-amministrative e le principali norme vigenti nella scuola.

In occasione di tale colloquio (e successivamente anche su richiesta dell'insegnante) viene congiuntamente valutata l'opportunità che l'insegnante neoassunto o trasferito venga seguito (per un determinato periodo) da un insegnante "esperto" (tutor).

I collaboratori scolastici ed i dipendenti con incarichi amministrativi neoassunti o trasferiti vengono accolti dal DSGA allo scopo di illustrare l'organizzazione scolastica, le modalità per assolvere ai propri incarichi/mansioni e le principali norme vigenti nella scuola (comprese le norme e le disposizioni del datore di lavoro a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori).

Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) è sempre comunque disponibile per colloqui finalizzati a chiarire le rispettive competenze, a dare suggerimenti, a verificare i carichi di lavoro, a verificare eventuali condizioni di lavoro che possono contribuire a generare situazioni di disagio o stress lavoro correlato. Di tale disponibilità gli insegnanti sono stati informati.

I collaboratori scolastici ed i dipendenti con incarichi amministrativi sono informati che il DSGA (preposto) è sempre comunque disponibile per colloqui finalizzati a chiarire le rispettive competenze, a dare suggerimenti, a verificare i carichi di lavoro, a verificare eventuali condizioni di lavoro che possono contribuire a generare stress lavoro correlato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nell'ambito dell'istituto scolastico, con riferimento al rischio di stress lavoro-correlato, in considerazione:

- delle attività svolte, delle metodologie di lavoro utilizzate, dei fattori di rischio ambientali nei luoghi di lavoro frequentati e dei tempi di esposizione (quali ad es. rumorosità, microclima,),
- dei rischi psicologici legati al contesto di lavoro stesso (quali ad es. funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'organizzazione, mobilità e trasferimenti, ritmi e orari di lavoro),
- delle informazioni raccolte direttamente dal datore di lavoro, delle segnalazioni ricevute dall'RLS o da altro soggetto portate a conoscenza del datore di lavoro,
- dell'andamento degli indicatori oggettivi (eventi sentinella),

non si ravvisano sintomatologie/insorgenze che siano correlabili al suddetto rischio, pertanto la valutazione è da considerarsi conclusa salvo quanto indicato nel successivo sottocapitolo relativo agli eventuali aggiornamenti periodici (PIANO DI MONITORAGGIO).

PIANO DI MONITORAGGIO

La valutazione descritta nel presente capitolo sarà sottoposta a verifica almeno biennale e ad eventuale aggiornamento sulla base:

- di eventuali variazioni significative degli eventi sentinella
- delle segnalazioni del RLS
- di variazioni significative relative ai fattori di contenuto e/o di contesto del lavoro (così come definiti dai commi II e III del capitolo Metodologia delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente il 17/11/2010)
- di ulteriori indicazioni integrative elaborate dalla Commissione consultiva permanente (vedasi il capitolo "Disposizioni transitorie e finali" delle indicazioni emesse da tale Commissione).

7.6 FUMO PASSIVO

In ottemperanza al disposto del D.Lgs. 81/2008 TITOLO IX Capo II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

- preso atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo IARC (International Agency for Research on Cancer) hanno stabilito che il fumo passivo è un agente cancerogeno accertato;
- considerato che Il D.Lgs. n. 81/2008 " obbliga a valutare tutti i rischi presenti sul posto di lavoro e ne prevede per i cancerogeni, se possibile, l'eliminazione;
- considerato che le norme in vigore prescrivono il divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro, le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la nomina di personale incaricato di procedere all'accertamento delle infrazioni, le caratteristiche della segnaletica indicante il divieto di fumo (legge n. 584 dell'11 novembre 1975; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995; art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001; art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004).

Il datore di lavoro (dirigente scolastico):

- ha disposto il divieto di fumo in tutti i locali della scuola.

- Ha esteso il divieto di fumo a tutte le aree esterne di pertinenza
- ha nominato gli incaricati all'osservanza della norma, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni.

L'informazione in merito al divieto di fumo è stata effettuata mediante apposizione di cartelli conformi a quanto indicato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; in essi, oltre al divieto di fumo, sono riportate le seguenti informazioni:

- i nominativi degli incaricati all'osservanza della norma, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni,

- l'ammontare (min e max) della sanzione,
- che la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (art. 7 della Legge 11 Novembre 1975, n°584).

E' compito dei dipendenti specificatamente incaricati vigilare sull'osservanza della disposizione.

7.7 RUMORE

Al momento del sopralluogo non sono installate apparecchiature e/o non vengono svolte attività che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 80 dBA.

7.8 VIBRAZIONI

Il personale non utilizza apparecchiature elettromeccaniche o mezzi movibili da lavoro, pertanto non è esposto a livelli di vibrazione significativi.

7.9 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

NORME DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 81/08 TITOLO VIII Capo V " Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali";
- Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome – ISPESL " Decreto Legislativo 81/08 Titolo VIII, Capi I,II,III, e V sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro- indicazioni operative".

ELENCO PERICOLI INDIVIDUATI

- Elementi costituenti gli impianti di illuminazione degli ambienti sede di lavoro: uffici, archivi, locali di servizio, aree esterne;

- Sistemi di videoproiezione;
- Monitor di computer;
- Fotocopiatrici;
- Stampanti di uffici.

Le attrezzature di ufficio e gli elementi costituenti gli impianti di illuminamento sono definibili, in accordo alle indicazioni tecniche vigenti, "esenti" in quanto non generatrici di rischi per gli utenti; vedasi in particolare il capitolo 5.07 delle Indicazioni Operative pubblicate dal coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL (rev. 03 approvata il 14 febbraio 2014).

Presso gli ambienti scolastici sono installate apparecchiature ricadenti tra quelle considerate "esenti" dalla normativa tecnica vigente e non vengono svolte attività che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale alle ROA superiore ai limiti di esposizione.

7.10 CAMPI ELETTROMAGNETICI

NORME DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 81/08 TITOLO VIII Capo IV " Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici";
- Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome – ISPESL " Decreto Legislativo 81/08 Titolo VIII, Capi I,II,III, e V sulla prevenzione e protezione dei rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro- indicazioni operative".

ELENCO PERICOLI INDIVIDUATI

- Impianti elettrici (correnti fino 100 A)
- Apparati luminosi
- Apparecchiature audio e video
- Attrezzature di ufficio (compresi computer ed attrezzature informatiche in genere, anche con trasmissione wireless)
- Cordless

- Utensili elettrici manuali portatili
- Carica batterie
- Apparecchiature portatili a batteria
- Elettrodomestici in genere (anche professionali)

Tali pericoli sono definibili, in accordo alle indicazioni tecniche vigenti, "esenti" in quanto non generatrici di rischi per gli utenti; vedasi in particolare il capitolo 4.04 delle Indicazioni Operative pubblicate dal coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL (rev. 03 approvata il 14 febbraio 2014).

Presso gli ambienti scolastici sono installate apparecchiature ricadenti tra quelle considerate "esenti" dalla normativa tecnica vigente e non vengono svolte attività che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale ai campi elettromagnetici superiore ai limiti di azione.

7.10.1 PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI

Dispositivo medico impiantabile attivo:

qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento, ne fanno parte:

- pacemaker (PMK)
- defibrillatori (ICD)
- impianti cocleari
- stimolatori neurali
- stimolatori spinali
- stimolatori nervi periferici
- stimolatori cerebrali
- pompe insuliniche
- altri dispositivi medici

Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti la norma CEI EN 455502 paragrafo 27, stabilisce che "la sensibilità delle parti impiantabili a influenze elettriche dovute a campi

elettromagnetici esterni non deve causare alcun danno risultante in malfunzionamento danneggiamento o surriscaldamento del dispositivo o nell'aumento locale della intensità di corrente elettrica indotta nel paziente”

I requisiti di immunità sono definiti per

- campi magnetici statici
- campi magnetici variabili (da alcuni kHz fino a 140 kHz)
- campi elettromagnetici variabili nel tempo (frequenze da 16,6 Hz a 3 GHz, onda continua, segnali impulsivi, campi elettromagnetici modulati in ampiezza,....)

Lo scopo è quello di considerare la possibile esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dalle più comuni sorgenti ambientali quali linee ferroviarie, elettrodomestici, sistemi antitaccheggio, sistemi di telecomunicazione.

Per la valutazione si è tenuto conto delle indicazioni della norma CEI EN 50527

Il principale obiettivo di questa Norma è di descrivere come possa essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore dipendente portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD-Employee) ed esposto a campi elettromagnetici.

La EN 50499 introduce il concetto di identificare le apparecchiature che hanno bassa possibilità di provocare l'esposizione a campi elettromagnetici superiori ai valori limite.

Tali pericoli sono definibili, anche in accordo alle indicazioni tecniche vigenti, “esenti” in quanto non generatrici di rischi per gli utenti; vedasi in particolare il capitolo 4.24 delle Indicazioni Operative pubblicate dal coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con ISPESL (rev. 03 approvata il 14 febbraio 2014).

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Richiedere al personale di informare il datore di lavoro sulla presenza di dispositivi medici (in particolare se precedenti al 1995), acquisire avvertenze del produttore dell'apparecchio e da parte del medico (incompatibilità conosciute, comportamenti pericolosi riconosciuti, consigli che il medico può ritenere di fornire al paziente sulle

interazioni potenziali con apparecchiature specifiche, come ad esempio dispositivi antifurto, telefoni cellulari, etc.) [Priorità 2]

In presenza di portatori dei dispositivi:

Sconsigliare l'uso di telefoni GSM a tutto il personale, perché interferiscono con i pacemaker in quanto presentano nel loro funzionamento componenti elettromagnetiche a bassa frequenza (2.2 Hz, 8.3 Hz e 217 Hz) se usati entro 10 cm dalla persona (zona impianto) [Priorità 2]

Non consentire l'uso di stazioni radio base, walkie talkie,... [Priorità 2]

Non consentire l'uso di dispositivi RFID (chiavette per macchinette di caffè, sistemi di riconoscimento,...) [Priorità 2]

7.11 RISCHIO ELETTRICO

La valutazione non può prescindere dalla tipologia di lavoro, dalle condizioni ambientali e dalle condizioni di esercizio prevedibili. Ciò significa che nel corso della stessa è stato stabilito di considerare:

- i lavoratori possano essere considerati dei semplici utilizzatori di impianti, apparecchiature o componenti; in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta, per loro non si configurino situazioni di rischio aumentato, da gestire in maniera specifica (come nel caso di lavori su impianti o apparecchi elettrici con accesso a parti attive, o lavori in prossimità di linee elettriche o impianti con parti attive non protette);
- L'assenza di altre attività oltre a quelle ordinarie, svolte anche da personale esterno, possano determinare un aumento delle condizioni di rischio, se non coordinate e gestite adeguatamente (come ad esempio nei casi di manutenzione impiantistica o nell'impiego di impianti provvisori); tali attività saranno oggetto di valutazione nel DUVRI redatto ai sensi dell'art 26 del D.Lgs.81/08
- le condizioni operative e ambientali in relazione alla classificazione dell'ambiente di lavoro (come nei cantieri, nei luoghi con pericolo di esplosione, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei locali ad uso medico) o a caratteristiche specifiche dello stesso (come la presenza di acqua, l'elevata polverosità, le escursioni termiche elevate, l'esposizione a raggi ultravioletti o anche la possibilità di danneggiamenti meccanici causati da urti o vibrazioni);

Le misure di sicurezza da attuare a seguito della valutazione sono indicate nel regolamento della sicurezza con cui si informano i lavoratori circa le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'uso delle apparecchiature elettriche.

Il materiale didattico utilizzato nelle aule normali non presenta rischi specifici significativi.

Le apparecchiature e le attrezzature utilizzate nei laboratori sono conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Le apparecchiature che saranno acquistate dovranno essere marcate "CE". [Priorità 1]
Non è consentito l'utilizzo di apparecchiature di cui non si conosca la provenienza e prive di dichiarazione di conformità e libretto di istruzioni [Priorità 1]

7.11.1 RISCHIO COLLETTIVO

Un pre-requisito per la **valutazione del rischio elettrico** è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la "regola dell'arte". La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un'attività che deve essere svolta a monte della **valutazione del rischio elettrico** e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina di per se una condizione di rischio per i lavoratori.

Per garantire la conformità degli impianti elettrici il datore di lavoro si accerta:

- a) che l'**impianto elettrico** sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d'arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o richiedendo la perizia dell'impianto (ed il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
- b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);

- c) assoggettare l'impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l'effettuazione di tale attività di manutenzione;
- d) assoggettare l'impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).

In base alle precedenti considerazioni, la **valutazione del rischio elettrico** si concentra poi concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d'arte, ed in particolare sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (includendo in questa definizione anche le macchine) ed **impianti elettrici**, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.

Si evidenzia che nel contesto in cui ci troviamo, la verifica del rispetto dei punti sopra indicati, è in capo al datore di lavoro della scuola, ma, una volta evidenziate le criticità o esigenze e segnalate all'ente proprietario, quest'ultimo ne diventa responsabile per l'adempimento od eventuale inadempimento.

Per ciò che concerne il rischio di esplosione (riferito alla centrale termica) ed il rischio connesso a particolari ambienti, si rimanda agli appositi capitoli, in cui viene valutato il rischio che la corrente elettrica funga da innesco nelle condizioni specificate

Tenuto conto della specificità delle attività svolte, si valuta un livello di rischio collettivo BASSO

7.11.2 PROFILI DI RISCHIO INDIVIDUALE

7.11.2.1 DOCENTE

Impegnato solitamente in videoscrittura, archiviazione, stampa e copia di documenti, utilizzo del personal computer o degli elementi ad esso connessi come lavagne LIM, proiettori,....

Utilizza frequentemente macchinari da ufficio: stampanti, PC, fotocopiatrici, scanner, lampade da tavolo, telefono.

Tenuto conto della specificità delle attività svolte, vista la probabilità molto bassa che si concretizzi un rischio, preso atto che le misure di sicurezza ridurrebbero il danno a livelli bassi, si valuta un livello di rischio MOLTO BASSO

7.11.2.2 IMPIEGATO AMINISTRATIVO

Impegnato frequentemente in videoscrittura, archiviazione, stampa e copia di documenti, utilizzo del personal computer Utilizza frequentemente macchinari da ufficio: stampanti, PC, fotocopiatrici, scanner, lampade da tavolo, telefono.

Tenuto conto della specificità delle attività svolte, vista la probabilità bassa che si concretizzi un rischio, preso atto che le misure di sicurezza ridurrebbero il danno a livelli bassi, si valuta un livello di rischio BASSO

7.11.2.3COLLABORATORE SCOLASTICO

Viene a contatto con tutte le apparecchiature descritte per gli altri profili, durante le operazioni di pulizia. Durante tali attività sono state prescritti appositi accorgimenti indicati nel regolamento della sicurezza

Utilizza saltuariamente macchinari da ufficio: stampanti, fotocopiatrici, lampade da tavolo, telefono.

Solo in alcuni periodi dell'anno, fa uso di attrezzature per la pulizia di tipo elettromeccanico (es: aspirapolvere)

Tenuto conto della specificità delle attività svolte, vista la probabilità molto bassa che si concretizzi un rischio, preso atto che le misure di sicurezza ridurrebbero il danno a livelli bassi, si valuta un livello di rischio MOLTO BASSO

7.11.2.4 STUDENTE

Impegnato occasionalmente in videoscrittura, stampa, utilizzo del personal computer o degli elementi ad esso connessi come lavagne LIM, proiettori,....

Utilizza saltuariamente apparecchi elettrici ordinari: stampanti, PC, fotocopiatrici, scanner, lampade da tavolo, telefono.

Tenuto conto della specificità delle attività svolte, vista la probabilità molto bassa che si concretizzi un rischio, preso atto che le misure di sicurezza ridurrebbero il danno a livelli bassi, si valuta un livello di rischio MOLTO BASSO

7.11.3 LAVORATORI ELETTRICI

È da sottolinearsi la differenza in termini di rischio tra i lavoratori che "impiegano" semplicemente l'impianto e le apparecchiature elettriche rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia "**lavori elettrici**" (come definito dalla norma CEI 11-27): nel primo caso la sostanziale "intrinseca" sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del **rischio elettrico**, mentre nel secondo caso si rende necessaria la definizione dell'ambito di intervento del lavoratore addetto ai lavori elettrici, associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza "accettabili".

Nel contesto in esame non vengono svolti lavori elettrici (ne in tensione ne fuori tensione) da parte del personale dipendente

Accade occasionalmente che durante gli orari di attività con presenza di personale scolastico, tecnici e ditte inviati dalla provincia svolgano tali tipologie di attività.

Il datore di lavoro della scuola fornirà indicazioni sulla organizzazione scolastica, concordando le misure di sfalsamento temporale o spaziale al fine di limitare il rischio, fornirà inoltre tutte le informazioni relative ad impianti e strutture che fossero richieste

e funzionali al completamento delle attività, adoperandosi affinché le attività che comportino un rischio non ordinario, possano estendersi a persone estranee ai lavori (es: concordando la chiusura del locale interessato, la sospensione di talune attività, programmando le attività più rischiose al di fuori dell'orario didattico,..)

Dalla presente valutazione è esplicitamente esclusa la valutazione dei rischi specifici della attività che sarà eventualmente svolta dalle ditte appositamente incaricate.

7.11.4 RISCHIO RESIDUO

Il datore di lavoro ha predisposto un registro dei controllo delle attrezzature elettriche, che unitamente al registro dei controlli sulle attrezzature antincendio costituiscono lo strumento predisposto dal SPP, per ciò che concerne il mantenimento del livello di sicurezza minimo previsto dal D.Lgs81/08 art. 80 c.3bis, garantito dalla realizzazione degli impianti elettrici in conformità alle norme CEI

Il corretto utilizzo di impianti e componenti elettrici (apparecchi e organi di collegamento mobile) deriva essenzialmente da un'appropriate informazione e formazione del personale, nonché da un opportuno addestramento, nei casi più complessi. Tali aspetti sono gestiti con le modalità previste dall'accordo stato regioni 21.11.2011.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Proiettori di diapositive, lavagne luminose, ecc.: emettere una disposizione di servizio affinché le apparecchiature didattiche a funzionamento elettrico vengano sottoposte ad un controllo a vista prima del loro utilizzo; in particolare dovrà essere verificata l'integrità di spine, conduttori di allacciamento, dispositivi di protezione (tale incarico può essere affidato al personale ausiliario che ha in custodia le apparecchiature, oppure ad ogni insegnante che ne richiede l'utilizzo). [Priorità 2]

Le apparecchiature non conformi dovranno essere custodite in apposito locale, chiaramente identificate come "non conformi" in attesa di manutenzione o smaltimento. È consentita la custodia di macchine ed apparecchiature di interesse

7.11.5 ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE IN AMBIENTE DI LAVORO

Come previsto dal Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 125/2001. Si è verificato se in azienda ricorrono le mansioni di cui all'allegato 1 del suddetto accordo.

Sono presenti le seguenti attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi,

Allegato I

ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO

OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.

.....

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

.....

Il datore di lavoro ha quindi predisposto un regolamento generale nel quale, fra l'altro, è fatto esplicito divieto di assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche. Tale divieto è esteso a tutti i lavoratori e studenti, in una logica educativa

8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE/ATTIVITÀ : RISCHI SPECIFICI

8.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GENERE ED ETÀ

Differenze di esposizione di natura infortunistica

Recenti studi INAIL hanno dimostrato che sono genericamente maggiormente soggette ad infortuni, donne sopra i 59 anni di età (in particolare tra i 60 e i 64 anni), e/o straniere (rumene, Albanesi, Marocchine).

Alta è anche l'incidenza di infortuni in itinere nel genere femminile rispetto a quello maschile.

Per il settore scolastico nel 2015 sono stati denunciati quasi 15mila infortuni occorsi a insegnanti e maestri delle scuole pubbliche e private: circa l'87% dei casi ha riguardato il genere femminile. Questo tuttavia non deve forviare l'analisi del dato, in quanto risulta coerentemente con l'alta presenza delle donne nella categoria; tra gli studenti, infatti, la componente femminile è pari al 43% per circa 80mila infortuni occorsi nel 2015 nelle scuole pubbliche e private: questo evidenzia come il rischio infortunistico, anche in considerazione dell'attività svolta, sia pressochè identico per entrambi i sessi.

Differenze di esposizione di natura ergonomica

Nei lavori di tipo impiegatizio, caratterizzati da eccessiva sedentarietà (anche a causa della c.d. dematerializzazione), sono occupate prevalentemente donne che sono potenzialmente esposte a rischi fino a 5 volte maggiori rispetto ai colleghi maschi.

Il datore di lavoro terrà in considerazione tale condizione e prima dell'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature, acquisirà le opinioni delle dipendenti, soprattutto nella fascia di età superiore ai 45 anni (età indicata dalle norme UNI 1128 relativa alla movimentazione carichi).

Rientra nella sfera dei rischi di natura ergonomica, anche l'attività di movimentazione carichi; per tale rischio si rimanda allo specifico capitolo dove già su indicazione della normativa, si è proceduto ad una valutazione in base al genere ed all'età, si ritiene quindi che tale valutazione sia già esaustiva.

Nel corso della sorveglianza sanitaria il medico competente terrà in conto delle considerazioni di cui sopra.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

[Priorità 1]

In occasione del cambio di arredi, acquisire le opinioni relativamente alla tipologia di arredi ed attrezzature che sarebbe preferibile acquistare. Ciò vale in particolare per i lavoratori con età superiore a 45 anni

Differenze di esposizione di natura chimica

Diversi studi indicano come la sick-building syndrome (sindrome da edificio malato) sia più frequente nel genere femminile, questo fenomeno è legato ad una bassa percezione del rischio in certi settori (come quello scolastico appunto).

Si ritiene che tale situazione possa riguardare gli impiegati e marginalmente i collaboratori

Nel caso degli impiegati, tale condizione può riguardare la vicinanza con apparecchi quali stampanti, fotocopiatrici,... che durante il loro funzionamento possono produrre ozono, ed in caso di guasti comportare il rilascio di polveri.

A scopo cautelativo si sono prescritte misure di sicurezza più restrittive di quelle che sarebbero necessarie (es: uso di guanti nel cambio delle cartucce di toner, installazione di apparecchi solo in prossimità di finestre da aprire durante l'uso degli apparecchi,..)

Per i collaboratori invece la valutazione del rischio chimico ha tenuto in debita considerazione le peculiari pericolosità di talune sostanze, che possono nuocere alle donne soprattutto in alcune fasi della propria vita (es: durante la gravidanza e/o l'allattamento, frasi di pericolo H360, H361, H362), tali sostanze, una volta accertata la presenza, vengono eliminate (tipicamente disinfettanti ad uso professionale e simili); tali rischi sono gestiti tramite una analisi preventiva generica ed una analisi di specie una volta comunicato dalla dipendente lo stato di gravidanza. Ulteriori informazioni sono riportate al capitolo "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI"

Genericamente potrebbe essere annoverato anche il differente rischio chimico per la donna rispetto all'uomo, legato alla esposizione al fumo di tabacco (tumore del polmone, del rene, vescica, e mammella). Tale rischio è di fatto quasi annullato in virtù del vigente divieto di fumo che è esteso a tutte le aree di pertinenza degli edifici scolastici

Differenze di esposizione di natura biologica

L'occupazione dei due generi (maschile e femminile) in settori tradizionalmente diversi fa sì che il rischio biologico sia tipicamente "umano" per le donne (malattie esantematiche) ed "epizootica" per gli uomini.

Nel settore scolastico, le donne sono esposte ad agenti infettivi che soprattutto in alcune fasi della propria vita (es: durante la gravidanza e/o l'allattamento), possono comportare rischi notevoli; tali rischi sono gestiti tramite una analisi preventiva generica ed una analisi di specie una volta comunicato dalla dipendente lo stato di gravidanza; ulteriori informazioni sono riportate al capitolo "TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

[Priorità 1]

In occasione del cambio di arredi, acquisire le opinioni relativamente alla tipologia di arredi ed attrezzature che sarebbe preferibile acquistare. Ciò vale in particolare per i lavoratori con età superiore a 45 anni

Differenze di esposizione di natura fisica

Nel settore di riferimento non è rilevante la differenza di genere ed età nella esposizione ai rischi fisici presenti (microclima e rumore).

Unica nota che può essere fatta è relativa alla possibile maggior sensibilità delle donne lavoratrici in menopausa relativamente al microclima, alle cui variazioni, la donna può essere maggiormente sensibile.

In tale ottica è premura del datore di lavoro accogliere le segnalazioni delle dipendenti e agire in conseguenza.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

[Priorità 1]

In particolare in occasione di segnalazioni da parte dei dipendenti su discomfort climatici, procedere, in collaborazione con il RSPP, ad una approfondita valutazione delle condizioni ed alla proposta di misure correttive

Differenze di esposizione di natura psico-sociale

In molti settori ad elevata occupazione femminile, compreso quello scolastico, si chiede alle lavoratrici di svolgere mansioni impegnative sul piano fisico e mentale, con forte impiego di risorse relazionali ed emotive, ad esempio per gli insegnanti: attenzione, presenza, relazioni con i genitori, contatto con situazioni di malessere dello studente (relazioni con genitori, compagni, morte di propri cari,..), etc, sono tutte condizioni di possibile stress (vedasi anche capitolo “VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STRESS LAVORO CORRELATO”)

Per gli impiegati amministrativi analogamente i problemi possono discendere dal contatto con un pubblico non sempre “gentile” dove nella logica consolidata per cui il “cliente ha sempre ragione”, il giudizio sulla attività lavorativa della persona spesso non deriva solo dai risultati, ma anche dalle opinioni dei clienti che pervengono ai superiori.

Spesso il genere femminile in particolare, soprattutto in età molto giovane (inesperienza) o avanzata (stanchezza e rassegnazione), possono esporre il personale scolastico a minacce, intimidazioni, e nel caso peggiore, molestie da parte di studenti e/o utenti.

Nel più ampio contesto della valutazione del rischio stress lavoro correlato, il datore di lavoro promuove la segnalazione di tali situazioni in maniera da poterne tenere conto nella fase di analisi dei dati e proposizione delle misure correttive.

Anche l'interfaccia con nuove tecnologie, indipendentemente dalla mansione, può portare ulteriori rischi psico-sociali: il datore si adopera, ad ogni introduzione di nuove tecnologie (es: LIM-lavagne interattive multimediali) a sottoporre il personale ad appositi corsi di aggiornamento, per facilitarne l'uso, soprattutto a soggetti in età avanzata

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

[Priorità 1]

Promuovere corsi di aggiornamento prima dell'inserimento di nuove tecnologie

8.2 ATTIVITÀ DIDATTICA (DOCENTI)

Gli insegnanti assolvono al compito di insegnamento; assistenza educativa; vigilanza sugli alunni. In particolare svolgono le seguenti attività:

- svolgimento delle lezioni in aula e nei laboratori,
- uscite didattiche sul territorio;
- assistenza educativa durante il servizio mensa;
- vigilanza sugli alunni: accoglienza in ingresso, vigilanza in un uscita e durante le pause delle attività didattiche;
- predisposizione, registrazione e documentazione del lavoro didattico;
- valutazione degli alunni e certificazione degli esiti finali;
- partecipazione ai lavori degli organi collegiali;
- cura dei rapporti con le famiglie (ricevimento genitori).

Per evitare rischi infortunistici da contatti diretti con parti in tensione il Dirigente scolastico ha emesso una disposizione affinché gli insegnanti controllino visivamente le apparecchiature didattiche prima del loro uso.

Gli insegnanti non utilizzano prodotti chimici pericolosi; le esercitazioni di pittura sono svolte utilizzando prodotti a base di acqua, non sono utilizzate apparecchiature contenenti sostanze pericolose (es: termometri a mercurio)

Non vengono utilizzate apparecchiature rumorose.

Ai docenti è stata impartita la disposizione di usare i guanti usa e getta (custoditi nella cassetta di primo soccorso) in caso di medicazioni.

In merito alla tutela delle lavoratrici madri ed all'uso di videoterminali vedasi gli specifici capitoli del presente documento.

È stato predisposto un regolamento generale nel quale – fra l'altro – sono evidenziate le misure di sicurezza da adottare durante l'attività didattica.

8.3 LAVORO AL VIDEOTERMINALE

8.3.1 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

Le attività amministrative che comportano l'utilizzo di videotermini vengono svolte, quando possibile, avvicinandole con altre attività così da evitare che i dipendenti operino, per tempi lunghi, al videoterminale.

Parte del personale che svolge attività amministrativa ricade nella situazione di cui all'art. 173, comma c del D.Lgs. 81/2008 in quanto opera al videoterminale per più di venti ore settimanali in modo sistematico o abituale.

Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008:

- il personale effettua una interruzione dell'attività al VDT ogni centoventi minuti, tale interruzione non è inferiore a quindici minuti,
- è stato nominato il medico competente al quale è stato affidato l'incarico di ottemperare – per quanto di competenza – a quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. 81/2008 (sorveglianza sanitaria, ...).

Le postazioni di lavoro sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e relativo allegato XXXIV.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come stabilito dall'art. 177 del D.Lgs. 81/2008, il personale che utilizza videotermini parteciperà ad un incontro di formazione nel corso del quale saranno state illustrate:

[Priorità 1]

- 1) le misure applicabili al posto di lavoro,
- 2) le modalità di svolgimento dell'attività,
- 3) le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista.

Eeguire una verifica periodica finalizzata ad accertare che il personale effettui le interruzioni previste.

[Priorità 1]

Al personale che utilizza videotermini deve essere fornita un'adeguata informazione e formazione per facilitare l'utilizzo dei diversi software disponibili.[Priorità 1]

In presenza di lavoratrici gestanti adibite ad attività che comportano l'uso di videotermini in modo continuativo saranno adottati provvedimenti atti ad evitare l'insorgenza di disturbi dorso-lombari (es. introduzione di attività che comportano spostamenti dal posto lavoro e/o l'interruzione dell'attività al videoterminale). [Priorità 1]

Fornire al personale che accia uso dei videotermini un supporto per i documenti stabile e regolabile (allegato XXXIV D.lgs. 81/08 punto d)

[Priorità 4]

L'eventuale impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. [Priorità 3]

8.3.2 PERSONALE DOCENTE ED ALUNNI

L'attività svolta utilizzando le attrezzature munite di videoterminale è avvicinata con altre attività così da evitare che i dipendenti e gli alunni operino, per tempi lunghi, al videoterminale.

Nessuno dei soggetti ricade nella situazione di cui all'art. 173 comma c del D.Lgs. 81/2008 e nella situazione di cui all'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 81/2008; in particolare nessun dipendente e nessuno studente opera per più di venti ore settimanali in modo sistematico o abituale in quanto sono adottate idonee misure per limitare l'utilizzo delle lavagne LIM e dei computer

I dipendenti sono stati informati che devono interrompere l'attività al videoterminale per almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività; i docenti informeranno gli studenti della necessità delle interruzioni

Le postazioni di lavoro sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e relativo allegato XXXIV.

Conformemente a quanto stabilito dall'art 177 del D.Lgs 81/2008 (comma 1 paragrafo b) il personale che utilizza videoterminali dovrà partecipare ad un incontro di formazione nel corso del quale sono state illustrate le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista.

Gli studenti saranno informati dai docenti sui rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali

Le attività svolte nelle aule di informatica vengono eseguite sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale vigila affinché le attività vengano svolte in modo conforme a quanto stabilito dalle norme e con modalità tali da non generare rischi non accettabili (es. rischio di elettrocuzione).

È stato fra l'altro predisposto un regolamento di laboratorio con cui si prescrivono i comportamenti da tenere da parte degli occupanti, all'interno del laboratorio

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come stabilito dall'art. 177 del D.Lgs. 81/2008, il personale che utilizza videotermini parteciperà ad un incontro di formazione nel corso del quale saranno state illustrate:

[Priorità 1]

- 1) le misure applicabili al posto di lavoro,
- 2) le modalità di svolgimento dell'attività,
- 3) le misure da adottare per la protezione degli occhi e della vista.

Eeguire una verifica periodica finalizzata ad accertare che il personale effettui le interruzioni previste.

[Priorità 1]

Al personale che utilizza videotermini deve essere fornita un'adeguata informazione e formazione per facilitare l'utilizzo dei diversi software disponibili.[Priorità 1]

In presenza di lavoratrici gestanti adibite ad attività che comportano l'uso di videotermini in modo continuativo saranno adottati provvedimenti atti ad evitare l'insorgenza di disturbi dorso-lombari (es. introduzione di attività che comportano spostamenti dal posto lavoro e/o l'interruzione dell'attività al videoterminale). [Priorità 1]

Fornire al personale che accia uso dei videotermini un supporto per i documenti stabile e regolabile (allegato XXXIV D.lgs. 81/08 punto d)

[Priorità 4]

L'eventuale impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

[Priorità 3]

Prescrivere al personale di prendere visione del regolamento di laboratorio e di condividerne i contenuti con gli studenti.

All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante informerà gli allievi sulle misure generali di prevenzione e di protezione da adottare durante le esercitazioni.

8.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le attività svolte dagli insegnanti e dal personale con incarichi amministrativi non comportano la movimentazione manuale dei carichi.

I collaboratori scolastici svolgono le seguenti attività:

- sorveglianza generica
- pulizia manuale a secco pavimenti
- pulizia manuale a umido pavimenti
- pulizia banchi e scrivanie
- pulizia vetri
- produzione fotocopie

Tali attività sono svolte con modalità tali da evitare il sollevamento o il trasporto di materiale:

- con peso significativo;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile;
- che per essere maneggiato deve essere tenuto distante dal tronco,
- che comporti una torsione del tronco;
- in ambienti che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa di pavimenti non piani.

Tali attività, inoltre, non comportano sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale in modo frequente o troppo prolungato o ritmi imposti da un processi/macchinari.

Saltuariamente il personale svolge attività che richiedono spostamento di banchi o riassetto di arredi; al fine di evitare sforzi eccessivi il personale adotta appropriati accorgimenti (es. interventi di spostamento arredi/materiale con la collaborazione di più persone).

Le condizioni peggiorative sono di seguito elencate e valutate con il metodo NIOSH

Sollevamento e trasporto (UNI ISO 11228-1): metodo Niosh

Nella valutazione del rischio, si individuano quelle attività che comportano la movimentazione manuale dei pesi superiori a 3 kg; viene calcolato l'IS (indice di sollevamento) per ogni attività considerando la condizione peggiorativa, in funzione di tale indice si valuta il livello di rischio secondo la tabella riportata

< 0,85	Rischio trascurabile
0,86 - 0,99	Richiede attenzione
>= 1	Rischio presente

Se il livello di rischio è superiore od uguale ad 1 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria per quelle mansioni che comportano l'attività indicata, e dove possibile, saranno intraprese misure atte a ridurre il livello di rischio.

Il datore di lavoro ha predisposto un regolamento nel quale sono illustrate le modalità per la corretta movimentazione manuale dei carichi, tale regolamento è reso disponibile al personale di nuova assunzione.

Per la formazione vedasi capitolo "FORMAZIONE DEL PERSONALE"

Nel caso gli oggetti debbano essere trasportati a mano per brevi distanze (max 20 m) è necessario che vengano rispettate le seguenti masse cumulative in funzione della distanza di trasporto:

Distanza di trasporto	Frequenza	Massa Cumulativa		
		Hc (m)	Fmax (min ⁻¹)	Kg/min
20	1	15	750	6.000
10	2	30	1.500	10.000
4	4	60	3.000	10.000
2	5	75	4.500	10.000
1	8	120	7.200	10.000

Sono state considerate le seguenti masse di riferimento (CP):

età	Uomini	Donne
Dai 18 ai 45anni)	25	20
giovani(<18) e anziani (>45)	20	15

8.4.1 INSEGNANTI

Attività 1. Sollevamento materiale

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,5	m	0,93
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,4	m	0,93
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,25	m	1,00
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	am	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	s	B o S	0,9
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1
PESO DEL CARICO	m	8	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,41	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,52	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,52	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,69	RISCHIO TRASCURABILE

Attività 2. Sollevamento bambini (scuola dell'infanzia)

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL	Vm	0,5	m	0,93

SOLLEVAMENTO				
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,25	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1
PESO DEL CARICO	m	15	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,78	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,97	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne (18-45anni)	0,97	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	1,30	PRESENZA RISCHIO

8.4.2 ASSISTENTI DISABILI

Data la particolarità della attività, non potendo definire a priori in maniera esaustiva la componente peso, in questo caso si è proceduto a ritroso, individuando, per sesso e per età, quale fosse il peso massimo movimentabile in sicurezza, potendo assumere identici gli altri parametri, identificati nel dettaglio nella tabella sottostante (nel loro valore peggiorativo).

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,5	m	0,93
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,25	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1

Da ciò consegue che l'IS assume valore superiore ad 1 nei seguenti casi

Gruppo di riferimento	Valore IS	Peso limite
IS uomini (18-45anni)	1,00	17.5 kg
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	1,00	14 kg
IS donne (18-45anni)	1,00	14 kg
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	1,00	10.5 kg

La movimentazione del carico è consigliabile non sia eseguita per pesi superiori al peso limite indicato nella tabella sovrastante,, in alternativa dovrà essere effettuata coinvolgendo un secondo lavoratore, così da ridurre il rischio ad un livello trascurabile.

Il superamento di tali valori comporta la presenza di un rischio non trascurabile e quindi la necessità di attivazione della sorveglianza sanitaria

8.4.3 COLLABORATORI SCOLASTICI

Attività 1: ricezione di forniture - prodotti detergenti

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,15	m	0,82
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,25	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	5	atti/min	0,8
PESO DEL CARICO	m	10	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,73	RISCHIO TRASCURABILE
-----------------------	------	-----------------------------

IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,91	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne (18-45anni)	0,91	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	1,22	PRESENZA RISCHIO

La movimentazione del carico è consigliabile non sia eseguita da donne con età superiore a 45 anni, in alternativa dovrà essere effettuata coinvolgendo un secondo lavoratore, così da ridurre il rischio ad un livello trascurabile.

Vengono quindi rivisti i parametri, introducendo una rotazione del busto ed un giudizio sulla presa "scarso".

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,15	m	0,82
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,25	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	am	30	°	0,90
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	s	B o S	0,9
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	5	atti/min	0,8
PESO DEL CARICO	m	5	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,45	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,56	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,56	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,75	RISCHIO TRASCURABILE

Attività 2: ricezione di forniture - rotoli di carta igienica

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,15	m	0,82

DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	1	m	0,87
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	s	B o S	0,9
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	7	atti/min	0,7
PESO DEL CARICO	m	5	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,54	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,67	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,67	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,90	LIVELLO DI ATTENZIONE

Attività 3: ricezione di forniture di cancelleria - risme di carta A4 per stampanti

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,15	m	0,82
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,75	m	0,88
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,25	m	1,00
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	15	°	0,95
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	2,5	atti/min	0,9
PESO DEL CARICO	m	12	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,78	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,97	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne (18-45anni)	0,97	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	1,29	PRESENZA RISCHIO

La movimentazione del carico è consigliabile non sia eseguita da donne con età superiore a 45 anni, in alternativa dovrà essere effettuata coinvolgendo un secondo lavoratore, così da ridurre il rischio ad un livello trascurabile.

Vengono quindi rivisti i parametri, introducendo una maggiore rotazione del busto.

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,15	m	0,82
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,75	m	0,88
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,25	m	1,00
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	30	°	0,90
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	2,5	atti/min	0,9
PESO DEL CARICO	m	6	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,41	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,51	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,51	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,68	RISCHIO TRASCURABILE

Attività 4: riassetto banchi

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,8	m	0,99
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,15	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,35	m	0,71
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	α m	0	°	1,00
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1
PESO DEL CARICO	m	14	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,80	RISCHIO TRASCURABILE
------------------------------	------	-----------------------------

IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,99	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne (18-45anni)	0,99	LIVELLO DI ATTENZIONE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	1,33	PRESENZA RISCHIO

La movimentazione del carico è consigliabile non sia eseguita da donne con età superiore a 45 anni, in alternativa dovrà essere effettuata coinvolgendo un secondo lavoratore, così da ridurre il rischio ad un livello trascurabile.

Vengono quindi rivisti i parametri, introducendo una maggiore rotazione del busto.

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,8	m	0,99
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,15	m	1,00
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,35	m	0,71
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	αm	30	°	0,90
GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	b	B o S	1
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1
PESO DEL CARICO	m	7	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,44	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,55	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,55	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,73	RISCHIO TRASCURABILE

8.4.4 IMPIEGATI

DURATA DEL LAVORO(BREVE, MEDIA O LUNGA)	breve			
	nome	dato	U.M.	coeff
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO	Vm	0,25	m	0,85
DISLOCAZIONE VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO	Dm	0,7	m	0,88
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE	Hm	0,3	m	0,83
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI	αm	0	°	1,00

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO	Cm	s	B o S	0,9
FREQUENZA DEI GESTI IN RELAZIONE ALLA DURATA (numero di atti al minuto)	Fm	1	atti/min	1
PESO DEL CARICO	m	5	kg	

IS uomini (18-45anni)	0,35	RISCHIO TRASCURABILE
IS uomini giovani(<18) e anziani (>45)	0,44	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne (18-45anni)	0,44	RISCHIO TRASCURABILE
IS donne giovani (<18) e anziane (>45)	0,59	RISCHIO TRASCURABILE

8.5 PERSONALE AUSILIARIO

Il personale ausiliario svolge attività di vigilanza, riordino e di pulizia generica degli arredi e dei pavimenti.

I collaboratori scolastici utilizzano di regola detersivi e detergenti non classificati come sostanze o miscele pericolose; Saltuariamente può essere necessario ricorrere all'utilizzo di tali prodotti

Durante l'attività il personale adotta appropriati provvedimenti finalizzati a limitare il livello e la durata dell'esposizione; in particolare:

- l'assorbimento cutaneo viene evitato mediante l'utilizzo di guanti idonei marcati CE,
- il livello di esposizione viene limitato aerando i locali tramite l'apertura delle finestre,
- la permanenza negli ambienti nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene limitato allo stretto necessario,
- l'accesso ai locali nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene interdetto per il tempo necessario ad abbassarne significativamente la concentrazione in aria.

Il personale utilizza guanti conformi alle Norme UNI in vigore, marcati "CE" di seconda categoria (D.Lgs. 475/92) e idonei per le attività svolte.

Adempimenti a carico della Direzione Scolastica

Al personale addetto alle pulizie deve essere prescritta l'adozione delle misure e dei provvedimenti evidenziati nel presente capitolo. [Priorità 1]

Il personale incaricato delle attività di pulizia dovrà essere informato circa i rischi connessi a tali attività; in particolare dovrà essere informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione relative: [Priorità 1]

- all'uso di prodotti chimici (detersivi e detergenti);
- alla movimentazione manuale dei carichi;
- all'uso di eventuali apparecchiature elettro-meccaniche (es. lava pavimenti);
- alla presenza di pavimentazioni potenzialmente scivolose;
- all'uso e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.

Consegnare al personale ausiliario copia delle schede di sicurezza relative ai prodotti chimici utilizzati (detergenti, detersivi, ecc.). [Priorità 1]

Dotare il personale di dispositivi di protezione individuale indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. [Priorità 1]

Al personale incaricato della pulizia dei pavimenti deve essere prescritto: [Priorità 1]

- di adottare modalità operative tali da garantire una posizione su "pavimento asciutto"; in alternativa il personale deve essere dotato di scarpe antiscivolo marcate CE EN ISO 20345 con marcatura SRC;
- nel caso siano previste attività comportanti il riassetto di arredi (ed in generale di materiali) dovranno essere fornite al personale delle "calzature di sicurezza" con puntale antischiacciamento, marcate CE EN ISO 20345 con marcatura A, E, P, e possibilmente anche AN ;per lavori di breve durata adottare copriscarpe con puntale di sicurezza (c.d. paperelle) del tipo per visitatori
- delimitare i pavimenti bagnati mediante apposita segnaletica che ne vieti l'accesso.

8.6 ATTIVITÀ DI CUCINA

La distribuzione dei pasti è svolta da personale dipendente di una cooperativa.

Misure da adottare a carico della Direzione Didattica

Informare il personale della ditta relativamente alle misure da adottare in caso di emergenza (piano di emergenza). [Priorità 2]

8.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prodotti chimici sono utilizzate per motivi igienico sanitari (attività di pulizia)

Come stabilito dal Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE del decreto legislativo n. 81/2008 è stata effettuata la valutazione dei rischi da sostanze e preparati pericolosi.

Il procedimento adottato é conforme a quanto stabilito dall'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e sono state prese in considerazione le seguenti informazioni:

- a) proprietà pericolose delle sostanze e delle miscele (di seguito entrambe identificate come prodotti o prodotti chimici);
- b) informazioni sulla salute e sicurezza riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza;
- c) il livello presunto, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) modalità di utilizzo e quantità di prodotti utilizzati;
- e) i valori limite di esposizione professionale,
- f) misure preventive e protettive adottate o da adottare durante le attività;
- g) formazione e informazione del personale.

Per la valutazione del rischio chimico a cui sono esposti i lavoratori si è fatto riferimento alle modalità ed all'algoritmo MOVARISCH.

Copia della foglio di calcolo del rischio (contenente l'elenco delle sostanze e preparati utilizzati) è custodito presso la scuola.

L'attività didattica svolta nelle aule normali non presenta rischi specifici significativi.

In particolare, ai sensi del regolamento 1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

- non vengono utilizzate sostanze pericolose
- non vengono utilizzati miscele (o nella vecchia definizione "preparati") pericolosi

Le esercitazioni di disegno sono svolte utilizzando prodotti a base di acqua.

E' stato predisposto un regolamento generale nel quale – fra l'atro – sono evidenziate le misure di sicurezza da adottare durante l'attività didattica.

8.7.1 COLLABORATORI

I collaboratori scolastici utilizzano di regola detersivi e detergenti non classificati come sostanze o miscele pericolose; Saltuariamente può essere necessario ricorrere all'utilizzo di tali prodotti

Durante l'attività il personale adotta appropriati provvedimenti finalizzati a limitare il livello e la durata dell'esposizione; in particolare:

- l'assorbimento cutaneo viene evitato mediante l'utilizzo di guanti idonei marcati CE di seconda categoria (D.Lgs. 475/92),
- il livello di esposizione viene limitato aerando i locali tramite l'apertura delle finestre,
- la permanenza negli ambienti nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene limitato allo stretto necessario,
- l'accesso ai locali nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene interdetto per il tempo necessario ad abbassarne significativamente la concentrazione in aria.

In occasione delle nuove forniture, viene valutata la sostituzione di prodotti classificati chimico-pericolosi con prodotti che non sono classificati come tali.

Non sono presenti detergenti contenuti in imballaggi solubili monouso (come definiti dal reg. 1297/2014)

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. [Priorità 2]

Prescrivere al personale:

- di ottemperare a quanto indicato nelle schede di sicurezza (modalità di conservazione dei prodotti, misure di prevenzione, DPI,);
- di non utilizzare prodotti chimici dei quali non si dispone delle relative schede di sicurezza;
- di eliminare sostanze in disuso
- Non lasciare incustoditi recipienti contenenti detergenti, detersivi, ... [Priorità 1]

Mantenere aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (richiedere periodicamente ai fornitori la nuova scheda sicurezza) [Priorità 1]

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 223 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'introduzione di nuove sostanze chimiche o di mansioni o attività didattiche comportanti l'utilizzo di agenti chimici sarà aggiornata la presente valutazione dei rischi.

[Priorità 1]

Prescrivere al personale di attenersi a quanto indicato nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto

[Priorità 1]

Limitare a non più di 20 litri il quantitativo di sostanze infiammabili detenuti complessivamente nell'edificio (DM 26/8/92, Cap. 6.2 ultimo comma); i liquidi infiammabili dovranno essere custoditi in armadio metallico dotato di bacino di contenimento

[Priorità 1]

Non acquistare prodotti igienico sanitari infiammabili (es. alcol).

[Priorità 1]

Ciascuna scheda di sicurezza dovrà essere conservata per almeno 10 anni dalla data di acquisizione, che dovrà essere certificata (ad esempio tramite trasmissione PEC)

[Priorità 1]

8.7.2 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi utilizzati rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Con riferimento a quanto indicato dal comma 2 del art. 224 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio descritta nei capitoli precedenti evidenzia che in relazione al tipo e alle quantità di un agenti chimici pericolosi e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

8.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Come stabilito dal Titolo X (articolo 271) del D.Lgs. 81/2008 è stata effettuata la valutazione dei rischi da agenti biologici.

Le attività previste non comportano la deliberata intenzione di operare con agenti biologici. Un rischio moderato é presente nelle seguenti attività:

- pulizia dei servizi igienici (collaboratori scolastici): il rischio può essere rappresentato anche dal contatto con feci e urine di neonati e bambini possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, citomegalovirus e virus dell'epatite A.
- assistenza ai minori, compresi disabili, c/o servizi igienici (insegnanti e collaboratori scolastici): il rischio può essere rappresentato dal contatto con feci e urine possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, citomegalovirus e virus dell'epatite A.
- interventi di primo soccorso (addetti al primo soccorso ed eccezionalmente insegnanti e collaboratori scolastici): contatto con fluidi biologici infetti.

Le misure ambientali di ordine generale sono:

- idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria
- adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare irritazioni all'apparato respiratorio o reazioni allergiche
- sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità (presenza di topi, scarafaggi, formiche, vespe, ecc.)
- controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni) per evitare la presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di tetano è stato ridimensionato dall'introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i nati dal 1963).

Le misure di prevenzione e protezione adottate (utilizzo di guanti idonei) sono sufficienti a ridurre il rischio a livelli trascurabili; quindi sulla base di quanto stabilito dall'articolo 271 (comma 4) del decreto legislativo 81/2008 si ritiene non necessaria l'applicazione di quanto stabilito dagli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279 (sorveglianza sanitaria) di tale D.Lgs.

Il rischio di allergie ed intossicazioni è sovrapponibile a quello della popolazione generale, pertanto non viene considerato, tranne che per le seguenti misure di sicurezza:

- è vietata la somministrazione di cibi preparati dal personale o dagli studenti (es: feste di compleanno)
- alla comparsa di malattie infettive quali TBC e mononucleosi infettiva o parassitosi (come la scabbia e, più frequentemente, la pediculosi), verranno allertati i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL forniranno le indicazioni per le procedure del caso.
- il rischio è legato soprattutto alla presenza di allievi affetti da malattie tipiche dell'infanzia quali rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina che possono coinvolgere persone sprovviste di memoria immunitaria per queste malattie (vedasi successivo capitolo)

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Rendere disponibili al personale guanti in nitrile o PVC e grembiuli idrorepellenti che proteggano dal rischio biologico e disporre che tali DPI vengano utilizzati nelle situazioni elencate nel presente capitolo [Priorità 2]

Ad inizio anno scolastico sarebbe opportuno richiedere ai lavoratori, ai genitori ed agli studenti di dichiarare eventuali allergie (cibi, punture di insetti,...) questo per meglio gestire eventuali situazioni di possibile contatto con tali agenti allergenici [Priorità 2]

8.8.1 VACCINAZIONI

Le vaccinazioni sono anche rappresentano il primo baluardo salvaguardia della salute in ambito lavorativo.

Per questo motivo, il Titolo X del D.LGS 81/08 prevede, tra le altre attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, lo specifico aspetto del ricorso alle vaccinazioni.

Nel campo della medicina del lavoro è prevista l'adozione di due diversi tipi di vaccinazioni: quelle obbligatorie, valide per specifiche categorie di lavoratori, e quelle da valutarsi caso per caso, in base alla tipologia di rischio biologico.

L'effettuazione della valutazione dei rischi, rimane comunque un'attività di competenza del datore di lavoro.

Un lavoratore esposto a rischio biologico che lavori senza essere preventivamente vaccinato rappresenta, infatti, per il Datore di Lavoro una situazione di rischio permanente.

Pertanto, in tal caso, così come per le altre misure di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare anche disciplinarmente il lavoratore che rifiuta la vaccinazione.

L'unica ragione per la quale potrebbe essere ipotizzata un'esenzione dalle vaccinazioni è un'allergia documentata verso un vaccino specifico. Si tratterebbe infatti di un pericolo per la salute di gravità e prevedibilità paragonabile alla malattia da cui il vaccino intende proteggere il lavoratore.

Di seguito un breve riepilogo sulle principali vaccinazioni (attualmente solo raccomandate) nella Medicina del lavoro per il settore scolastico:

PERSONALE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Docenti: anti-varicella, Anti-Influenza; per docenti scuola dell'infanzia anche: anti-Morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-varicella

Collaboratori: anti-tetanica, anti-epatite B, anti-varicella, Anti-Influenza; per collaboratori scuola dell'infanzia anche: anti-Morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-varicella

impiegati amministrativi: anti-varicella, Anti-Influenza

personale di appoggio (docente e non) a disabili: anti-tetanica, anti-epatite B, Anti-Influenza;

Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l'influenza per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 2.8.04 indica, ai fini dell'interruzione della catena di trasmissione, l'opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83) all'art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

- operai addetti alla manipolazione delle immondizie (n.d.r.: leggasi per equiparazione personale collaboratore scolastico)
- ...omissis....

Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell'azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie (cfr. l. 20 marzo 1968, n. 419).

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica
Verificare annualmente il rispetto del piano vaccinale indicato in particolare sollecitando il personale ad eventuali richiami vaccinali [Priorità 4]

8.9 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

la regione Lombardia e l'ufficio scolastico regionale, in data 13.9.17 hanno pubblicato il protocollo di intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola

La somministrazione di farmaci a scuola è da intendersi riferita alle seguenti situazioni:

- Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una patologia cronica;

- Somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati (c.d. farmaci salvavita)

Il personale scolastico in via del tutto volontaria può somministrare farmaci a condizione che tale somministrazione non debba richiedere il possesso di cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica (elaborazione di una terapia specifica e concordata a priori)

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica	
Informare annualmente le famiglie degli studenti e gli studenti della possibilità di organizzazione di tale servizio di somministrazione farmaci	[Priorità 1]
Per i casi in cui sia necessaria la somministrazione di farmaci acquisire la certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente necessita. Tale terapia, elaborata secondo i principi indicati nell'intesa, dovrà essere organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l'istituto scolastico. In ogni situazione individuale nelle quali si riscontrano elementi di criticità il percorso individuale è oggetto di esame anche tramite il coinvolgimento di ATS/ASST territorialmente competenti con l'eventuale apporto di EELL, Associazioni di Pazienti, nonché eventuali altre Associazioni/Soggetti della comunità locale a vario titolo competenti con l'intento di ricercare le modalità di gestione più appropriate.	[Priorità 1]
In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il numero unico dell'emergenza 112.	[Priorità 1]
Quanto riportato nel presente capitolo e nel protocollo, si attua anche in caso di auto-somministrazione dei farmaci (prassi che dovrà comunque essere avallata dal genitore o dal titolare della potestà genitoriale), e nel caso di studenti maggiorenni	[Priorità 1]
Per ciascuna terapia predisporre un "protocollo di somministrazione" da elaborarsi con tutti i soggetti richiamati nei punti precedenti ed in cui stabilire, oltre alle procedure di somministrazione, anche le procedure in caso di emergenza, le procedure di chiamata dei soccorsi, eccetera	[Priorità 1]

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al momento del sopralluogo non sono previste attività didattiche per le quali risulti necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte degli alunni.

Per i dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante le attività di pulizia vedasi il capitolo relativo al personale ausiliario.

Inoltre il personale utilizza guanti idonei (PVC/ lattice) marcati CE:

- in caso di assistenza a minori o disabili ai servizi igienici,
- in occasione di interventi di primo soccorso.

Le attività di cucina non sono svolte da personale della scuola.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA

Agenti chimici

Al momento del sopralluogo non sono previste attività didattiche comportanti l'utilizzo di sostanze e miscele classificate "chimico pericolosi" dalla legislazione vigente (art. 229 D.Lgs. 81/08: tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.")

Il personale addetto alle pulizie:

- utilizza di regola detersivi e detergenti non classificati come prodotti pericolosi;
- utilizza i suddetti prodotti a base di candeggina o ammoniaca a basse concentrazioni) con periodicità e durata limitata.

Le misure di prevenzione adottate (procedure, DPI,) sono sufficienti a ridurre il rischio e, con riferimento a quanto indicato dal comma 2 del art. 224 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione del rischio descritta nello specifico capitolo evidenzia che in relazione al tipo e alle quantità di un agenti chimici pericolosi e alle modalità e frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori; pertanto la sorveglianza sanitaria non è necessaria.

Agenti biologi

Il personale utilizza guanti idonei (PVC/ lattice) marcati CE:

- durante le pulizie dei servizi igienici,
- in caso di assistenza a minori o disabili ai servizi igienici,
- in occasione di interventi di primo soccorso.

Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti a ridurre il rischio; quindi sulla base di quanto stabilito dall'articolo 271 (comma 4) del decreto legislativo 81/2008 la sorveglianza sanitaria del personale non é necessaria.

Rumore

Presso la scuola non sono installate apparecchiature e/o non vengono svolte attività che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 80 dBA quindi sulla base di quanto stabilito dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 262/00 la sorveglianza sanitaria non é necessaria.

Movimentazione manuale dei carichi

Le attività svolte dagli insegnanti e dal personale con incarichi amministrativi non comportano la movimentazione manuale dei carichi.

Le attività svolte dai collaboratori scolastici comportano saltuariamente la movimentazione manuale dei carichi come evidenziato nello specifico capitolo, pertanto è stata attivata adeguata sorveglianza sanitaria con le modalità definite dal medico competente.

Attività al videoterminale

Parte del personale che svolge attività amministrativa ricade nella situazione di cui all'art. 173, comma c del D.Lgs. 81/2008 in quanto operano al videoterminale per più di venti ore settimanali in modo sistematico o abituale. Per tali lavoratori è stata quindi attivata la sorveglianza sanitaria secondo le modalità definite dal medico competente e conformi a quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. 81/2008.

Al momento del sopralluogo non sono previste altre attività per le quali risulti necessaria la sorveglianza sanitaria (es. esposizione a sostanze cancerogene/mutagene, piombo, attività comportanti esposizione a vibrazioni,).

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Come previsto dall'art. 41 c. e-ter, sottoporre a visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione [Priorità 1]

Il medico competente dovrà provvedere alla segnalazione in forma anonima della presenza di eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali gli addetti al primo soccorso è opportuno siano addestrati. [Priorità 2]

11. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Principali norme di riferimento

D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico); DPR n. 1026/1976

Come prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. 151 del 26/03/2001 (G.U. n. 96/2001) è stata effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e delle studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Questa valutazione è da estendersi anche per i tirocinanti ed i soggetti in alternanza scuola-lavoro eventualmente presenti presso la scuola; i rischi sono i medesimi previsti per il ruolo per cui il progetto di alternanza è stato attivato.

Le lavoratrici e le studentesse, sono state informate in merito alla necessità di informare il datore di lavoro in caso di maternità (consegna del certificato medico di gravidanza).

Al momento del sopralluogo è stato riscontrato che sono previste alcune attività che comportano saltuariamente l'esecuzione di lavori faticosi, pericolosi od insalubri, intesi come tali dalle norme in vigore a protezione delle lavoratrici madri.

In particolare sono identificabili le seguenti attività a rischio:

11.1. SCUOLA DELL'INFANZIA

Insegnanti e tirocinanti in affiancamento :

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	
Sollevamento bambini (movimentazione manuale di carichi)	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	SI	SI	
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	SI	SI	
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	SI	SI	
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

rosolia; periodi di epidemia; ecc.) Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
--	------------------------	--	---------------------------	----	--

Collaboratrici scolastiche:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	
Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Lavori pesanti con movimentazione di	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure

carichi					organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 3 a), b), f)	3. Agenti chimici. a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

		sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)"; b)agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro) f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Rischio biologico da	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico) Pulizia servizi igienici (rischio biologico)			CASO		
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

Personale di appoggio docente e non (assistenti disabili):

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	

Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	SI	SI	
Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	SI	SI	
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	SI	SI	

Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

11.2. SCUOLA PRIMARIA

Insegnanti e tirocinanti in affiancamento :

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
-----------	---	---	------------------------------------	--	------

Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1 b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Sollevamento bambini (movimentazione)	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con

manuale di carichi)					misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

Impiegate:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
--	---------------------------	---	----	----	--

Collaboratrici scolastiche:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	NO	Rischio post - parto eliminabile con misure organizzative (es: impiego in portineria)
Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 3 a), b), f)	3. Agenti chimici. a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361,	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

		H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)"; b)agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro) f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Rischio biologico da valutare (assenza di	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

<p>immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)</p> <p>Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)</p> <p>Pulizia servizi igienici (rischio biologico)</p>	All. C lett. A punto 2	<p>2. Agenti biologici.</p> <p>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";</p>	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
--	------------------------	---	---------------------------	----	--

Personale di appoggio docente e non (assistenti disabili):

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	

Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;	SI	SI	
Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	SI	SI	
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	SI	SI	

Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

11.3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Insegnanti e tirocinanti in affiancamento :

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	All. B lett. A punto 1 b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";.....	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure

		che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;			organizzative
--	--	---	--	--	---------------

Impiegate:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative

Collaboratrici scolastiche:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Impiego di prodotti	All. A lett. C	C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie	NO	NO	Rischio eliminabile con

di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)		professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;			misure organizzative
	All. C lett. A punto 3 a), b), f)	3.Agenti chimici. a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o piu' delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o piu' delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreche' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicita' sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicita', categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), - tossicita' per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicita' specifica per organi bersaglio dopo esposizione' s ingola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative

		<p>b)agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comprese le polveri di legno duro)</p> <p>f)agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo</p>			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	NO	NO	Rischio eliminabile con misure organizzative
Pulizia servizi igienici (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	<p>2. Agenti biologici.</p> <p>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle</p>	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

		gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino nell'Allegato B della presente legge.";			
--	--	---	--	--	--

Personale di appoggio docente e non (assistenti disabili):

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	SI	SI	
Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il	SI	SI	

		parto;			
Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	SI	SI	
	All. C lett. A punto 1 b)	b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	SI	SI	
Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	All. B lett. A punto 1b)	b) agenti biologici:	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge.";	DA VALUTARE CASO PER CASO	NO	

Studentesse:

ATTIVITA'	RIFERIMENTO (D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (secondo D.Lgs. 151/01 e smi o diverso se specificato)	ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA	ASTENSIONE FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO	NOTE
Traumatismi	Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 novembre 2005 (prot. n. 15)	In relazione alla richiesta [...] di concedere l'astensione del lavoro fino a sette mesi dopo il parto alle educatrici professionali nelle comunità alloggio per minori ed alle insegnanti di sostegno nella scuola materna ed elementare, si condivide l'indirizzo fornito da codesta Direzione Regionale alla Dpl di Brescia, ovvero di autorizzare l'astensione post-partum fino a sette mesi valutando, di volta in volta, ogni singolo caso	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	All. B lett. A punto 1 b)	b) agenti biologici:	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative
	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative

		presente legge.";.....			
Posture incongrue e stazione eretta prolungata	All. A lett. G	G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;	NO	NO	Rischio da eliminarsi con misure organizzative

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica [Priorità 1]

Misure generali:

Come stabilito dall'allegato IV comma 1.11 del D.Lgs. 81/2008 per le donne e le studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sarà predisposto un ambiente idoneo per riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Come prescritto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 151/2001 le dipendenti ed i rappresentanti della sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Nel caso di spostamento di mansioni sarà – contestualmente - informato il Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente (D.Lgs. 151/2001 art. 12 comma 2).

Nelle scuole secondarie, prescrivere agli insegnanti di informare le studentesse:

- sulla opportunità di consegnare al dirigente scolastico l'eventuale certificato di gravidanza al fine di attivare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 151/2001.

La data e gli argomenti illustrati dovranno essere annotati sul registro di classe.

- sui risultati della valutazione dei rischi (in particolare rischio chimico/biologico)

Alle lavoratrici e studentesse gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (fino a sette mesi dopo il parto) non saranno affidati lavori o esercitazioni didattiche che comportino l'esposizione alle attività a rischio elencate, prevedendo adeguate misure organizzative da valutarsi di volta in volta in collaborazione con il RSPP (ad esempio lo spostamento ad altre mansioni oppure l'interdizione dalla singola attività lavorativa) laddove non sia possibile ricorrere a tali misure si procederà alla richiesta di astensione al Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente [Priorità 1]

Nel caso di spostamento di mansioni sarà – contestualmente - informato il Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente (D.Lgs. 151/2001 art. 12 comma 2).

Alle tirocinanti sarà richiesto di dichiarare l'eventuale stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza [Priorità 1]

12. TUTELA DEL LAVORO DEI MINORI

Principali norme di riferimento:

- Legge n. 977 del 17/10/1967. Tutela dei bambini e degli adolescenti.
- D.Lgs. n. 345 del 4/8/1999 (G.U. n. 237 del 8/10/1999). Attuazione della Direttiva 94/33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
- D.Lgs. n. 262 del 18/8/2000 (G.U. n.224 del 25/9/2000). Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 4/8/1999, n. 345.
- D.Lgs. n. 39 del 15/2/2016 (G.U. n.61 del 14/3/2016). Aggiornamento in relazione al regolamento 1272/2008 relativo alle sostanze e miscele pericolose

Dipendenti della scuola

Con riferimento alle norme sopra richiamate al momento del sopralluogo – presso la scuola – non operano dipendenti con meno di diciotto anni.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica.

[Priorità 1]

In caso di assunzione di dipendenti con meno di diciotto anni saranno rispettati i divieti e le prescrizioni stabilite dalle norme vigenti; in particolare – come prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 345/99 - la presente valutazione dei rischi sarà opportunamente adeguata con particolare riguardo a :

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
 - b) attrezzature e sistemazione del posto di lavoro;
 - c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
 - d) movimentazione manuale dei carichi;
 - e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
 - f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
 - g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
-

Come prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 345/99 (Comma 2), nei riguardi degli eventuali dipendenti con meno di diciotto anni le informazioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 saranno fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

12.1 TIROCINANTI

Occasionalmente può accadere che nella scuola, svolgano attività dei tirocinanti inviati da scuole superiori od università al fine di apprendere la professione di insegnante

Quanto sotto indicato sarà evidenziato nella convenzione sottoscritta.

Nel proseguo vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- È individuato come datore di lavoro il datore di lavoro della scuola ospitante
- È individuata come istituto mandante, l'istituto che abbia formalizzato richiesta al datore di lavoro di poter svolgere tirocinio presso le nostre strutture
- Bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età (oggi da intendersi 16 anni in base all'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006) o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i 15 (oggi da intendersi 16 anni in base all'art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006) e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico

Nel considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, riguardo ai rischi connessi all'età, [l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 definisce il "lavoratore" nonché gli **equiparati**; nella fattispecie è: "il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;"] prima di adibire i **tirocinanti** al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, nell'effettuare la valutazione dei rischi, si è tenuto particolarmente riguardo a:

- a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

- c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) movimentazione manuale dei carichi;
- e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) situazione della formazione e dell'informazione dei tirocinanti.

Inoltre in analogia a quanto previsto dall'art. 6 commi 1, 2, 3 e 5 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e s.m.i., il datore di lavoro ha tenuto conto del divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I (riportato in coda al presente capitolo).

Tuttavia, per necessità, qualora le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I debbano essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale **il datore di lavoro si impegna** a (condizioni imprescindibili):

- svolgerli soltanto per il **tempo strettamente necessario** alla formazione stessa;
- svolgerli sotto la **sorveglianza di formatori competenti** anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione,
- fornire i mezzi individuali di protezione normalmente previsti nelle varie attività

La formazione generale e specifica prevista dal dlgs 81/08, richiamata dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012), **sono a carico dell'istituto mandante**

Il datore di lavoro si impegnerà a rispettare quanto indicato nelle norme pertinenti la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare si impegna:

- a fornire ai tirocinanti la formazione specifica in ottemperanza all'accordo nazionale del 21/12/2011, l'informazione, e l'addestramento relativi a eventuali rischi specifici ed ai comportamenti da adottare in situazioni di emergenza,
- a dotare i tirocinanti dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in funzione delle attività svolte e degli ambienti frequentati (quelli eventualmente previsti nelle attività svolte, per i propri lavoratori)
- a non affidare ai tirocinanti attività comportanti la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria, in particolare gli studenti non dovranno operare con postazioni videoterminali per più di venti ore settimanali in modo sistematico o abituale e dovranno interrompere tale attività per almeno quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale
- a non esporre i tirocinanti a condizioni ambientali in presenza delle quali la legislazione vigente prescrive l'attivazione della sorveglianza sanitaria
- a non esporre i tirocinanti a sostanze classificate cancerogene o mutagene
- In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
- I fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

fanciulli	maschi .	kg.	10
»	femmine	»	5
adolescenti	maschi	»	20
»	femmine.	»	15

- A non adibire i minori al lavoro notturno

- A rispettare le prescrizioni di cui agli artt. da 18 a 23 delle norme in parola ed in particolare limitare l'orario di lavoro a 7 ore giornaliere e 35 settimanali per i bambini e di 8 ore giornaliere e 40 settimanali per gli adolescenti
- Nel caso di tirocinanti maggiorenni si applicano integralmente le misure indicate nel presente documento, in riferimento alla mansione svolta in affiancamento

Come chiarito dalla Commissione, con l'**Interpello n. 1 del 2 maggio 2013**, si **evidenzia che nel caso di specie** :

- la visita medica prevista dall'art. 8 della Legge n. 977/1967 (visita medica preassuntiva) non è obbligatoria nei casi sottoposti (stage e corsi di formazione professionale), in quanto questa si applica limitatamente ai rapporti di lavoro (tra i quali, come noto, non rientra il tirocinio),
- rimane invece in vigore l'obbligo di **sorveglianza sanitaria** previsto dall'**art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 che equipara i tirocinanti ai lavoratori**; quindi l'obbligo della visita medica scatta nei **solli casi previsti dalla normativa vigente** (ovvero per quelle attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria come descritto nel D.Lgs. 81 stesso, o altri casi specifici; si intendono ad es: visita sanitaria di idoneità alla mansione, sorveglianza sanitaria periodica).

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica. [Priorità 1]

Qualsiasi attività di tirocinio deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. Pertanto acquisire tale documentazione

Solo la direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di

orientamento o di formazione professionale. Pertanto acquisire la documentazione autorizzativa

Per i minori prevedere l'adozione delle misure di sicurezza previste per i propri lavoratori (informazione sulle procedure, fornitura DPI, etc) ed elencate nei capitoli specifici e riferite alle attività in esame della presente relazione

Nominare un responsabile scolastico del progetto (che acquisirà qualifica di preposto) e richiedere la nomina del tutor all'istituto mandante, che si interfaceranno per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza indicate nel presente capitolo e nella valutazione dei rischi della scuola mandante

Per tali soggetti vengono individuate, in relazione alle norme di riferimento, le seguenti attività a rischio

1. Agenti fisici:

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 80 dB Lex

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

II. Processi e lavori:

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino 125 cc, in base a quanto previsto dell'art. 115 del Dlgs 30.4.1992 n 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica.

[Priorità 1]

Non adibire i minori alle lavorazioni/processi elencate e comunque a nessuna di quelle elencate nell'allegato 1 della Legge n. 977 del 17/10/1967

Non esporre i tirocinanti ad attività che comportino l'attivazione della sorveglianza sanitaria

13. VOLONTARI

Occasionalmente può accadere che alcuni volontari operino nel contesto lavorativo scolastico; pur non potendo preventivamente darne un carattere esaustivo, potremmo genericamente riassumere tali attività nelle seguenti:

- opere di piccola manutenzione/riordino da parte dei genitori, parenti in genere
- organizzazione piccoli eventi da parte dei genitori, parenti in genere

- conduzione di attività didattico dimostrative da parte dei genitori, parenti in genere e/o soggetti esterni
- supporto alla docenza da parte di personale docente non più dipendente (es: in pensione)
- attività di carattere amministrativo da parte di personale amministrativo non più dipendente (es: in pensione)

tali attività vengono di volta in volta codificate e valutate, quantomeno informando, e se del caso formando i volontari, così come previsto dall'art. 21 c.2 del D.Lgs. 81/08.

Le attività sono genericamente svolte adottando misure di sicurezza in maniera da non rendere necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria.

Se del caso è prevista la redazione di un DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Misure da adottare

Non ammettere lo svolgimento di attività di volontariato che non siano state preventivamente sottoposte ad apposita valutazione dei rischi (elaborazione misure di sicurezza, informazione, formazione, ...) [Priorità 1]

Ad ogni volontario sarà comunque consegnata copia della seguente documentazione: regolamento della sicurezza, piano di emergenza, piano di primo soccorso, circolare tutela lavoratrici madri [Priorità 1]

Ogni volontario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità [Priorità 2]

14. REGISTRO INFORTUNI

Il registro, ha lo scopo di "fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni", e soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza "uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza".

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Il RSPP ha informato la direzione scolastica della questione ed ha consigliato di mantenere in vigore ai fini statistici interni.

15. CONTROLLI PERIODICI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 (comma 8 - paragrafo b) vengono eseguite verifiche periodiche delle attrezzature didattiche di base e di ufficio con l'ausilio di specifiche liste di controllo predisposte dall'RSPP. L'esito di tali verifiche è regolarmente annotato su apposito registro.

Conformemente a quanto stabilito dal Cap. 12 del D.M. 26/8/92 il Datore di lavoro ha affidato ai propri collaboratori l'incarico di eseguire le verifiche di prevenzione incendi il cui esito è annotato su apposito registro (La compilazione registro prescritto dall'art. 5 del DPR n. 37/98 è a carico dell'amministrazione comunale).

Con riferimento ai rischi connessi all'ambiente, agli impianti tecnologici ed ai dispositivi di sicurezza, è stato attivato un piano di controlli e verifiche periodiche. In particolare vengono eseguiti controlli a vista dei seguenti impianti, apparecchi, dispositivi e strutture:

- stato generale dell'immobile;
- percorsi di esodo;
- segnaletica di sicurezza;
- carichi di incendio;
- estintori portatili;

- rete idranti;
- impianti di allarme;
- impianto di illuminazione di sicurezza;
- impianti elettrici;
- apparecchiature di laboratorio;
- impianto di riscaldamento;
- archivi, depositi, ripostigli;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (eventuale).

16. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

16.1 FORMAZIONE SPECIFICA

I seguenti lavoratori parteciperanno a specifiche attività formative:

- PLESSI CON MENO DI 100 PERSONE:

Gli incaricati delle azioni di emergenza e di intervento in caso di incendio hanno partecipato ad un corso con durata e contenuti stabiliti dal DM 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di incendio BASSO: durata 4 ore.

L'aggiornamento formativo di tali incaricati sarà ripetuto periodicamente (si suggerisce ogni 3anni, massimo ogni 5) con le modalità stabilite dalla circolare prot. N° 0012653 del 23/2/2011 emanata dal dipartimento dei VV.F per attività a rischio di incendio BASSO: durata 2 ore.

- PLESSI CON ALMENO 100 PERSONE E FINO A 300 PERSONE:

Gli incaricati delle azioni di emergenza e di intervento in caso di incendio hanno partecipato ad un corso con durata e contenuti stabiliti dal DM 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di incendio MEDIO: durata 8 ore.

L'aggiornamento formativo di tali incaricati sarà ripetuto periodicamente (si suggerisce ogni 3anni, massimo ogni 5) con le modalità stabilite dalla circolare prot. N° 0012653 del 23/2/2011 emanata dal dipartimento dei VV.F per attività a rischio di incendio MEDIO: durata 5 ore.

- PLESSI CON ALMENO 300 PERSONE E FINO A 1000 PERSONE:

Gli incaricati delle azioni di emergenza e di intervento in caso di incendio hanno partecipato ad un corso con durata e contenuti stabiliti dal DM 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di incendio MEDIO: durata 8 ore.

L'aggiornamento formativo di tali incaricati sarà ripetuto periodicamente (si suggerisce ogni 3 anni, massimo ogni 5) con le modalità stabilite dalla circolare prot. N° 0012653 del 23/2/2011 emanata dal dipartimento dei VV.F per attività a rischio di incendio MEDIO: durata 5 ore.

Poichè la scuola è frequentata da più di 300 persone, come prescritto dall'allegato X del DM 10/3/98, tali incaricati dovranno acquisire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Allo scopo di facilitare l'acquisizione dell'idoneità tecnica, si consiglia di far frequentare agli addetti antincendio il corso con durata e contenuti stabiliti dal DM 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di incendio ELEVATO: durata 16 ore.

- Come previsto dal Regolamento di Pronto Soccorso, gli incaricati hanno partecipato ad una specifica azione di formazione con contenuti e durata conformi a quanto indicato nell'allegato 4 di tale Regolamento (aziende di tipo B, durata dodici ore). La formazione dei lavoratori designati sarà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (Modulo C dell'Allegato 4 del Regolamento di primo soccorso; durata quattro ore).
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha partecipato ad un corso con durata e contenuti stabiliti dal DM 16/01/1997 art. 2: durata minima trentadue ore. La formazione del rappresentante dei lavoratori sarà ripetuta con cadenza annuale, secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
- Gli ASPP parteciperanno ad un corso di formazione secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (modulo A durata 28 ore; modulo B comune, durata 48 ore); il personale sarà avviato al corso di aggiornamento con cadenza quinquennale (20 ore distribuite nel quinquennio)

16.2 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro ha predisposto una "bacheca della sicurezza" nella quale sono esposti i seguenti documenti:

- regolamento generale della sicurezza
- piano di emergenza
- piano di primo soccorso
- documento riportante i nomi
 - a) del coordinatore per l'emergenza e dei suoi sostituti,
 - b) degli addetti all'emergenza e lotta antincendio
 - c) degli addetti al primo soccorso
 - d) degli incaricati per l'assistenza di eventuali disabili in caso di emergenza/esodo.

Il datore di lavoro ha inoltre emesso una circolare con la quale prescrive a tutto il personale (compreso quello assunto a tempo determinato) di prendere visione dei documenti esposti nella bacheca della sicurezza e di ottemperare a quanto è in essi indicato.

16.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Come previsto dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012):

- i lavoratori ed i preposti per il quale il datore di lavoro compri di aver svolto, alla data di pubblicazione del citato accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, è esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 4, fermo restando l'obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al punto 9,
- Il personale che non abbia mai ricevuto formazione dovrà partecipare ad un corso di formazione conforme a quanto stabilito:
 1. dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008

2. dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012)
3. dall'art. 1 del DM 16/01/1997(G.U. n. 27)
4. dall'Allegato VII (Commi 7.2 e 7.3) del DM 10/3/1998 (prevenzione incendi)
5. dall'art. 11 (comma 2) D.Lgs. 151/2001 (tutela delle lavoratrici madri).

In particolare dovranno essere illustrati i seguenti argomenti:

FORMAZIONE GENERALE (Durata 4h)

- * Contenuti salienti del D.Lgs. 81/2008 : diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali
- * Concetti di rischio, danno, la valutazione dei rischi e la prevenzione aziendale, misure di prevenzione e di protezione
- * Organi di vigilanza, controllo e assistenza

FORMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO MEDIO-Durata 8 ore)

- * Rischi legati all'ambiente (immobile - impianti tecnologici)
 - * Rischi legati alle attrezzature ed alle apparecchiature
 - * Rischi connessi alle attività (videoterminali, movimentazione manuale dei carichi,)
 - * Rischio chimico (connesso all'uso delle sostanze: detersivi, solventi, prodotti chimici, ecc.)
 - * Mezzi di protezione individuale e collettiva
 - * La prevenzione incendi e gestione delle emergenze
 - * Diritti e tutela delle lavoratrici madri
 - * Stress lavoro-correlato
 - * Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale
- Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di

formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione

16.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI PREPOSTO

Come previsto dall'art. 37 (comma 7) del D.Lgs. 81/2008 e dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012), per i lavoratori che svolgono la funzione di "preposto" ,entro 18 mesi dall'entrata in vigore del citato accordo verrà effettuata una formazione particolare aggiuntiva , oltre a quella prevista per i lavoratori, della durata di 8 h e con valutazione finale dell'apprendimento nel corso della quale verranno illustrati e approfonditi i seguenti argomenti:

- a) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- b) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- c) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- d) Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- e) Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- f) Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

16.5 FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI DIRIGENTE

Come previsto dall'art. 37 (comma 7) del D.Lgs. 81/2008 e dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012), per i lavoratori che svolgono la funzione di "dirigente" , verrà effettuata una formazione integrale e sostitutiva di quella prevista per i lavoratori della durata di 16 h e con valutazione finale dell'apprendimento nel corso della quale verranno illustrati e approfonditi gli argomenti di cui al punto 6 del citato accordo.

16.6 INFORMAZIONE

Le figure da informare e formare sono:

- collaboratori scolastici
- personale amministrativo
- docenti
- assistenti tecnici di laboratorio
- allievi

Si assicura l'informazione all'inizio di ogni anno scolastico di tutto il personale sui temi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08, e, in particolare, sulla normativa riferita alla sicurezza, sull'organigramma della sicurezza e sui piani per le emergenze, sulle procedure di segnalazione di incidenti e infortuni, sulle regole e disposizioni di sicurezza dell'istituto, sul ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza. A tale scopo si prevede, all'inizio dell'anno scolastico, un incontro di 2 ore per il personale ATA e una seduta del Collegio docenti dedicata, per illustrare principalmente il piano di emergenza, il piano di primo soccorso, il regolamento della sicurezza e l'organigramma della sicurezza

Si prevedono ulteriori incontri, diversamente articolati per figura professionale, dedicati ai rischi specifici indicati nel presente DVR, che, organizzati secondo le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, entreranno nel computo delle ore di aggiornamento dovute.

Si intende attivare incontri straordinari in caso di eventi intercorrenti, come infortuni o incidenti significativi, che necessitano la correzione di comportamenti lavorativi, o a seguito dell'introduzione di macchinari o prodotti nuovi.

Tali incontri, rivolti al personale coinvolto, sono organizzati su iniziativa del SPP o su richiesta dei lavoratori e sono validi ai fini dell'aggiornamento.

Per i neo assunti è definito un protocollo di informazione (consegna del regolamento della sicurezza, del piano di emergenza, del piano di primo soccorso, organigramma e disposizioni inerenti la sicurezza) e, laddove necessario, di addestramento, diversificato per figura professionale. Oltre alle 2 ore informative previste all'inizio anno rivolte a

tutti i lavoratori, viene assicurato un colloquio, in occasione del quale presentare i rischi specifici per la mansione, le misure di prevenzione e consegnare eventuali DPI.

In caso di assenza all'incontro collettivo d'inizio anno, il colloquio dovrà essere integrato con gli stessi argomenti. Per quanto riguarda l'addestramento del personale ATA, il neo assunto sarà seguito da un collega, individuato dal DSGA o dal responsabile di laboratorio per gli assistenti tecnici, per il periodo valutato necessario dal SPP. Di seguito la declinazione dell'aggiornamento della formazione per ogni figura professionale.

Collaboratore scolastico

La trattazione dei rischi specifici viene frazionata in due incontri di 2 ore, da condurre secondo una pianificazione biennale: un anno saranno trattati i rischi riferiti all'uso di prodotti e i rischi biologici per le attività di pulizia, l'anno successivo i rischi per infortunio.

Personale amministrativo

Saranno dedicate 2 ore, ad anni alterni, alla trattazione, a cura del MC, dei rischi connessi alla mansione.

Docenti

Saranno dedicate 2 ore, ad anni alterni, alla trattazione, a cura del SPP e del MC, dei rischi connessi alla mansione.

Almeno una volta l'anno, in occasione di una seduta del Collegio docenti, il SPP porterà alla discussione la valutazione di una prova di evacuazione, essendo un argomento che si presta ad un confronto sulle regole e sull'importanza dell'esempio dell'adulto.

Docenti di educazione fisica

Ad integrazione dell'aggiornamento rivolto a tutti i docenti, si organizza un incontro annuale, verso fine anno, di 1 ora per discutere i casi di infortuni e incidenti occorsi in palestra.

Docenti di laboratorio (teorici e tecnico-pratici)

Si prevedono 2 ore all'anno, alternative a quelle rivolte a tutti i docenti, riferite ai rischi connessi alle attività svolte e alle modalità di coinvolgimento degli allievi, e valide ai fini dell'aggiornamento per preposto.

Docenti tutor o referenti di stage

Si prevede una formazione specifica supplementare a quella rivolta a tutti i docenti, su norme generali di sicurezza, misure di autotutela, rischi generali del comparto

produttivo, criteri di selezione e modalità di relazione con l'azienda, attività consentite agli allievi in stage, modalità di informazione degli allievi.

Allievi

All'inizio di ogni anno scolastico insegnanti specificatamente incaricati:

- illustreranno agli studenti il piano di emergenza e promuoveranno azioni di sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito dell'edificio scolastico;
- informeranno gli studenti sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano di emergenza al fine di assicurare l'incolumità a se stessi ed agli altri.

All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti di laboratorio informeranno gli studenti sulle misure generali di prevenzione e di protezione da adottare durante le esercitazioni.

Almeno due volte all'anno, conformemente a quanto previsto dal Cap. 12.0 del DM 26/8/92, tutti i lavoratori e gli studenti parteciperanno ad una esercitazione antincendio, nel corso della quale saranno messe in pratica le procedure di esodo e di primo intervento previste dal piano di emergenza.

Misure da adottare

Attuare annualmente il piano di informazione sopra descritto, l'informazione potrà essere tenuta da un referente di plesso, da un ASPP, dal datore di lavoro,.. se gli interventi dovranno essere tenuti validi ai sensi dell'accordo del 21.12.2011, accertarsi che l'evento sia erogato in conformità allo stesso (comunicazione enti bilaterali, soggetto formatore abilitato ai sensi del Dm 6.3. 2013,..) [Priorità 1]

17. PIANO DI EMERGENZA

E' stato predisposto e adottato un piano di emergenza conforme a quanto stabilito dall'Allegato VIII del DM 10/3/1998.

Almeno due volte all'anno, conformemente a quanto previsto dal Cap. 12.0 del DM 26/8/92, tutti i lavoratori e gli alunni partecipano ad una esercitazione antincendio, nel corso della quale sono messe in pratica le procedure di esodo e di primo intervento previste dal piano di emergenza.

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

In occasione delle prove di esodo redigere e archiviare un verbale. [Priorità 2]

Informare il personale di cucina sul comportamento da adottare in caso di incendio o di avviso di esodo. [Priorità 1]

18. ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro in applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008, dovrà:

- apporre la propria firma a pag. 2 del presente documento;
- designare tramite lettera di incarico i nuovi addetti alla prevenzione incendi e provvedere alla loro formazione;
- designare tramite lettera di incarico i nuovi addetti al primo soccorso e provvedere alla loro formazione ed al loro aggiornamento triennale;
- esporre nella bacheca della sicurezza:
 - a) un comunicato con riportati i nomi degli addetti all'emergenza e al primo soccorso;
 - b) copia del piano di emergenza, del piano di primo soccorso, e del regolamento generale per la sicurezza;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) il documento di valutazione dei rischi, gli eventuali aggiornamenti e la documentazione funzionale alla sicurezza (piano di emergenza, documentazione relativa all'immobile ed agli impianti tecnologici,);
- come stabilito dall'articolo 35 del D.Lgs 81/2008 promuovere almeno una riunione annuale convocando il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) e l'RSPP (redigere apposito verbale);
- promuovere gli interventi di formazione e di informazione descritti nell'apposito capitolo;
- archiviare la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti prescritti (es. argomenti e programmi di formazione, elenco dei partecipanti; copia delle lettere di nomina e di designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendio e primo soccorso; verbali prove di esodo, registri delle verifiche periodiche di prevenzione incendi e delle attrezzature, ecc.);

- segnalare all'ente locale gli adempimenti a suo carico
- immobili ed impianti tecnologici: anche se gli interventi di adeguamento e di manutenzione sono di competenza dell'Ente Locale, in caso di situazioni comportanti la presenza di condizioni di pericolo grave e immediato, il Datore di Lavoro deve sia segnalare tale situazione all'ente locale sia adottare provvedimenti cautelativi idonei ad evitare condizioni di rischio inaccettabili;
- nel caso di lavori dati in appalto direttamente dal Dirigente Scolastico, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, deve:
 1. verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese,
 2. fornire dettagliate informazioni sui rischi incidenti nell'area di lavoro,
 3. cooperare alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione,
 4. promuovere il coordinamento,
 5. redigere un documento (DVRI) indicante le misure adottate per eliminare/limitare i rischi da interferenza.

19. ARCHIVIO DELLA SICUREZZA E SALUTE

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica

Al fine di poter dimostrare agli organi di vigilanza di aver ottemperato a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme di sicurezza in vigore, il Datore di Lavoro deve archiviare in apposito fascicolo almeno copia della seguente documentazione,

- Documento di Valutazione dei Rischi sottoscritto e firmato dal datore di lavoro (versione aggiornata)
- Documento - e lettera di accompagnamento – indicante le misure di competenza dell'Ente Locale ed eventuali integrazioni
- Piano di emergenza
- Incarico RSPP, curriculum professionale della persona designata
- Comunicato affisso in bacheca riportante i nominativi degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso
- Lettere di designazione coordinatore, sostituto coordinatore e addetti alla prevenzione incendio, assistenti ai disabili in caso di esodo; eventuali circolari/avviso di prova di esodo
- Lettera di designazione addetti al primo soccorso
- Nomina medico competente (se designato) e protocollo sorveglianza sanitaria
- Verbali di riunione annuale (DL+RSPP+RLS+ Medico Competente se previsto)
- Attestato formazione RLS (corso di 32 ore)
- Attestato formazione addetti antincendio (rischio incendio MEDIO)
- Attestato di idoneità tecnica addetti antincendio (solo scuole con più di 300 persone)
- Attestato formazione addetti al primo soccorso e attestato di aggiornamento triennale
- Formazione dipendenti: programmi e firme presenza (ins, amm, coll scolastici)
- Verbale prove di esodo periodiche (almeno due prove all'anno)
- Registro verifiche periodiche prevenzione incendi (compilato)
- Registro verifiche periodiche attrezzature (compilato)
- Piano di primo soccorso
- Circolare tutela lavoratrici madri ed Estratto DVR esposto in bacheca sicurezza
- Regolamento per la sicurezza nella scuola

- Disciplinari di incarico, referenze, offerte di terzi per DVR - RSPP -M Comp.-formazione, ecc
- Circolare supplenti
- Disposizioni di servizio - circolari attinenti alla sicurezza
- Schede di sicurezza prodotti chimico-pericolosi (prodotti per pulizia e di laboratorio)

In un secondo faldone dovrà essere custodita copia di eventuali documenti consegnati dall'Ente Locale: es. concessione edilizia, certificato di usabilità, certificato di collaudo statico del fabbricato, autorizzazione sanitaria alla somministrazione dei pasti, concessioni di modifica di destinazione d'uso degli ambienti, progetti e dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici, Certificato di Prevenzione Incendi, denuncia dell'impianto di terra,